

CAPITOLO IX

ATTI RELATIVI AD ESTINZIONE E SOSPENSIONE

SOMMARIO

117. Istanza di sospensione del processo esecutivo (art. 623 c.p.c.). – 118. Istanza di sospensione avanzata dai creditori (art. 624-*bis* c.p.c.). – 119. Istanza di estinzione del processo esecutivo sospeso (art. 624, comma 3, c.p.c.). – 120. Ricorso per riassunzione del processo esecutivo (artt. 627 e 624-*bis* c.p.c.). – 121. Rinuncia agli atti esecutivi (art. 629 c.p.c.). – 122. Rinuncia all'esecuzione per consegna o rilascio (art. 608-*bis* c.p.c.). – 123. Istanza di estinzione per mancata prosecuzione/riassunzione del processo (art. 630 c.p.c.). – 124. Dichiarazione di inefficacia del pignoramento (art. 164-*ter*, comma 1, disp. att. c.p.c.). – 125. Istanza di estinzione per sopravvenuto difetto di titolo esecutivo (art. 474, comma 1, c.p.c.). – 126. Istanza di estinzione per antieconomicità (art. 164-*bis* disp. att. c.p.c.). – 127. Reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo (artt. 630 e 178 c.p.c.). – 128. Istanza di liquidazione delle spese (art. 632 c.p.c.). – 129. Istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento (artt. 632, comma 1, c.p.c. e 164-*ter*, comma 2, disp. att. c.p.c.). – 130. Istanza di declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione (art. 107 l. fall.).

FORMULA 117

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
(ART. 623 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] [oppure, per consegna / rilascio] [oppure, forzata di obblighi di fare / non fare] n. R.G. Esecuzioni
promossa da
contro

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 623 C.P.C.

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore procedente [oppure, del debitore
esecutato] in forza di delega in calce al presente atto e in questo caso occorre inserire in
calce a questa formula la procura, e nel testo il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo di po-
sta elettronica certificata dell'avvocato del debitore]

PREMESSO CHE

– il creditore ha promosso l'esecuzione forzata indicata in epigrafe avvalendosi di titolo
esecutivo costituito da
– l'esecutorietà del predetto titolo esecutivo è stata sospesa dal Giudice della causa di appello
ex art. 283 c.p.c. [oppure, di appello in pendenza di ricorso per cassazione ex art. 447-bis c.p.c.]
[oppure, di appello in pendenza di ricorso per cassazione ex art. 373 c.p.c.] [oppure, di opposi-
zione al decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. oppure ex art. 650 c.p.c.] [oppure, di opposizione al
precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.] [oppure, di revocazione ex artt. 404 e 373 c.p.c.] [oppure,
di impugnazione del lodo ex art. 830 c.p.c.]

CHIEDE

che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., disporre la sospensione del processo esecutivo.

PRODUCE

1. provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo.

....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Secondo la giurisprudenza di legittimità¹ e costituzionale², la sospensione del titolo esecutivo disposta dal giudice dinanzi al quale il titolo è stato impugnato comporta la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c.

In tali casi (le fattispecie sono riportate nella formula) non occorre affatto la proposizione di un'opposizione all'esecuzione per contestare il diritto del creditore di proseguire l'esecuzione forzata ma è sufficiente richiedere al giudice dell'esecuzione – con “istanza esecutiva” ex art. 486 c.p.c. – di prendere atto della sospensione *aliunde* disposta.

Secondo un precedente di merito³, la disposizione “contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies”, contenuta nell'art. 624, comma 2, c.p.c., si applica a tutti i casi in cui il giudice dell'esecuzione provvede su istanze di sospensione⁴ e, quindi, anche quando decide della richiesta di sospensione *aliunde* ex art. 623 c.p.c.⁵.

* * *

¹ Cass., 15.5.14, n. 10638: “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività – come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione – non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo” (nello stesso senso, Cass., 4.6.13, n. 14048); Cass., 16.10.92, n. 11342: “La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 cod. proc. civ., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione, nelle forme previste dall'art. 486 cod. proc. civ. e senza necessità di opposizione alla esecuzione, da parte del debitore”.

² Corte cost., 22.3.04, n. 105 (ord.): “Il giudice dell'esecuzione non è chiamato a fare applicazione della norma che disciplina gli effetti dell'inibitoria (art. 283 cod. proc. civ.), ma a prendere atto di quanto disposto dal giudice al quale la legge conferisce il relativo potere... evidente è l'irrelevanza della questione sollevata con riguardo all'art. 623 cod. proc. civ., dal momento che tale norma conferisce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione solo se tale potere non spetta, come nella specie, al “giudice davanti al quale è impugnato il titolo”, a nulla rilevando che dinanzi a lui sia stata proposta (inutilmente prima ancora che irrualmente) un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. per far valere la sospensione *aliunde* disposta”.

³ Trib. Reggio Emilia, 27.4.10 (ord.).

⁴ In senso contrario: in dottrina, VIGORITO, *La sospensione e l'estinzione del processo esecutivo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 1119: “Secondo l'orientamento che sembra doversi preferire il provvedimento con il quale si dichiara la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c., non è soggetto a reclamo non avendo né natura né funzione cautelare ma è impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.”; in giurisprudenza, Trib. Roma, 6.10.06, in *Riv. esecuzione forzata*, 2007, 545: “L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione sospende il processo esecutivo in virtù di una ordinanza sospensiva del giudice innanzi al quale è stato impugnato il lodo arbitrale non ha natura cautelare e non è pertanto impugnabile”.

⁵ Non si tratta di ipotesi solamente “di scuola” (ad esempio, il giudice dell'esecuzione rifiuta di sospendere il processo esecutivo dopo la sospensione del titolo esecutivo); infatti, la decisione di rigettare o accogliere l'istanza ex art. 623 c.p.c. può dipendere da un'opzione ermeneutica di adesione o di dissenso rispetto alle conseguenze sull'esecuzione dalla sospensione o caducazione del titolo del creditore procedente (in proposito si osserva che – secondo Cass., 13.2.09, n. 3531, contraddetta però dalla recente Cass., s.u., 7.1.14, n. 61 – il venir meno del titolo impiegato dal pignorante travolge l'intero processo esecutivo anche se sono nel frattempo intervenuti altri creditori titolari; la dottrina – CAPPONI, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolari*, in *Corriere giur.*, 2009, 7, 935 – è fortemente critica rispetto a siffatta conclusione).

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: *“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione”* (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); *“... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *“disposizione di cui al comma 1”* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 118
**ISTANZA DI SOSPENSIONE AVANZATA DAI CREDITORI
(ART. 624-BIS C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] n. R.G. Esecuzioni
promossa da (Avv.)
contro

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 624-BIS C.P.C.

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore procedente
[*oppure*, i sottoscritti Avv., Avv. e Avv., in qualità di procuratori rispettiva-
mente di, creditore procedente, di, creditore intervenuto, e di, creditore in-
tervenuto]

CHIEDE [OPPURE, CHIEDONO]

che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., disporre la sospensione del processo esecuti-
vo in epigrafe per la durata di
....., li

 Avv. [*oppure*, Avv. Avv. Avv.]

NOTA ESPLICATIVA

La sospensione volontaria può essere richiesta entro termini che – secondo il prevalente orientamento – sono fissati a pena di inammissibilità:

- nelle espropriazioni mobiliari, entro la data fissata per l'asporto dei beni⁶ oppure, se la vendita deve essere espletata nei luoghi in cui i cespiti sono custoditi, sino a 10 giorni prima della vendita e, comunque, prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale se questa è stata disposta;
- nelle espropriazioni presso terzi, prima che il terzo presti la dichiarazione *ex art.* 547 c.p.c.;
- nelle espropriazioni immobiliari, sino a 20 giorni prima del termine per il deposito delle offerte di acquisto oppure, se la vendita senza incanto non ha avuto luogo (o è andata deserta), sino a 15 giorni prima dell'incanto.

L'istanza deve essere presentata da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (non potendo i creditori privi di titolo dare impulso al processo); è irrilevante (almeno se-

⁶ In realtà, la disposizione fa riferimento alla "fissazione della data di asporto dei beni", ma è comunemente interpretata – *cum grano salis* – nel senso che non la fissazione della data di asporto costituisce barriera preclusiva bensì la data stessa.

condo l'opinione che pare preferibile) la tempestività dell'intervento.

L'art. 624-bis c.p.c. prevede che sia "*sentito il debitore*" ma tale audizione (spesso evitata nella prassi) pare in molti casi inutile, attesa la carenza di un suo concreto interesse alla prosecuzione del processo esecutivo (salve ipotesi residuali).

Il giudice non è tenuto ad accordare la richiesta sospensione, né ad accordarla per la durata richiesta; si ritiene che il rigetto dell'istanza o il suo accoglimento per un tempo inferiore a quello richiesto debba essere motivata.

Nel silenzio della legge, si discute se l'ordinanza con cui il giudice provvede sull'istanza di sospensione sia soggetta al reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.⁷ oppure all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

La sospensione ha durata massima di 24 mesi e può essere accordata una sola volta.

L'ordinanza di sospensione è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore munito di titolo esecutivo e anche se intervenuto dopo la sospensione.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di sospensione la parte interessata deve presentare istanza di fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire; altrimenti, in applicazione dell'art. 630 c.p.c., il processo si estingue (e la pronuncia può essere resa anche d'ufficio).

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: "*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*" (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); "*... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*" (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;

⁷ Nel senso che la disposizione "*contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies*", contenuta nell'art. 624, comma 2, c.p.c., si applica a tutti i casi in cui il giudice dell'esecuzione provvede su istanze di sospensione (ex art. 623 c.p.c. o a seguito di opposizioni esecutive o ex art. 624-bis c.p.c.), Trib. Reggio Emilia, 27.4.10 (ord.).

2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 119

**ISTANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO SOSPESO
(ART. 624, COMMA 3, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] [*oppure*, per consegna / rilascio] [*oppure*, forzata di obblighi di fare / non fare] n. R.G. Esecuzioni promossa da (Avv.)
contro

**ISTANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
EX ART. 624, COMMA 3, C.P.C.**

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore di, debitore esecutato,

PREMESSO CHE

- a seguito di opposizione ex art. 615 [*oppure*, 617] [*oppure*, 619] c.p.c. proposta dall'esponente, la S.V. [*oppure*, il Collegio investito del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.] disponeva la sospensione del processo esecutivo con ordinanza in data
- avverso tale ordinanza il creditore procedente non proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. [*oppure*, proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ma l'ordinanza di sospensione veniva confermata dal Collegio] [*ovviamente, nel caso di sospensione disposta dal Collegio di reclamo in riforma dell'ordinanza di diniego del giudice dell'esecuzione, questa parte della formula deve essere omessa*]
- il creditore procedente non introduceva giudizio di merito entro il termine perentorio di, fissato ai sensi dell'art. 616 c.p.c.

CHIEDE

che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c.,
– pronunciare l'estinzione del processo esecutivo, disponendo la liberazione dal vincolo dei beni [*in caso di espropriazione immobiliare, o mobiliare su autoveicoli o navi o aeromobili*: e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, eseguita in data *oppure*, in caso di espropriazione di quote di s.r.l.: e la cancellazione della iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, eseguita in data].

– provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dall'esponente (come da nota allegata).
....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

La novella del 2009 ha completamente riformulato la disposizione dell'art.

624, comma 3, c.p.c. rendendo più chiara una norma che, nel periodo precedente, aveva dato adito a dubbi e interpretazioni contrastanti⁸.

Nel vigente testo la norma onera dell'inizio della causa di merito, in caso di sospensione, la parte creditrice: infatti, a meno che il debitore esecutato non abbia interesse ad ottenere una pronuncia che accerti in via definitiva (e non solamente in riferimento alla singola esecuzione intrapresa nei suoi confronti) che il creditore non ha diritto di procedere *in executivis* o che determinati atti esecutivi sono invalidi oppure non pretenda risarcimenti per la condotta del procedente, è proprio il creditore il soggetto processuale che deve farsi carico di instaurare il giudizio di merito entro il termine fissato ex artt. 616 o 618 c.p.c. (ben potendo il debitore lucrare l'estinzione anticipata del processo in conseguenza del mero decorso del tempo).

Secondo il tenore letterale della norma, la sospensione che è potenzialmente idonea a "stabilizzarsi" (divenendo, in realtà, estinzione della procedura) è quella disposta con ordinanza non reclamata o confermata in sede di reclamo; non vi è ragione, però, per non considerare alla stessa stregua l'ordinanza di sospensione pronunciata per la prima volta dal collegio investito del reclamo avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza emesso dal giudice dell'esecuzione.

Sono condizioni della pronuncia di estinzione:

- la già disposta sospensione del processo esecutivo, conseguente a opposizione ex artt. 615 o 619 c.p.c., ma anche ex art. 617 c.p.c., in forza dell'art. 624, comma 4, c.p.c.;
- la mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio⁹ fissato dal giudice dell'esecuzione (secondo una diffusa opinione, sono del tutto assimilabili alla mancata introduzione del giudizio l'estinzione della causa tempestivamente cominciata oppure la pronuncia di inammissibilità della stessa perché tardivamente iniziata).

Il giudice dell'esecuzione (al quale è attribuita la competenza ex art. 624, comma 3, c.p.c.) può esplicitamente provvedere anche d'ufficio, oltre che su istanza di parte; in ogni caso, dovendosi pronunciare con ordinanza, è tenuto a convocare le parti e a provocare il contraddittorio.

La pronuncia di estinzione deve contenere l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento (ovviamente, solo nell'espropriazione di immobili o di beni mobili registrati o di quote di s.r.l.) o, comunque, una liberazione dei beni o dei crediti pignorati dagli effetti dell'ingiunzione; è altresì previsto che il giudice dell'esecuzione liquidi le spese (presumibilmente, a favore della parte opponente, che – ottenuta la sospensione – consegue anche l'estinzione della procedura e deve procedere alle formalità per eliminare il vincolo dai beni¹⁰).

⁸ Significativo è il titolo del commento di CAPPONI, *Quer pasticciaccio brutto dell'art. 624, 3° co., c.p.c.*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, 1, il quale aggiunge: "Il 3° co., dell'art. 624 c.p.c., presentandosi come una vera norma-puzzle variamente componibile, ha impegnato in modo severo gli interpreti".

⁹ Il termine, espressamente qualificato come perentorio (v. Cass., 19.1.11, n. 1152), non è soggetto alla sospensione feriale, che non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

¹⁰ Qualora si aderisca all'orientamento (ormai consolidato) espresso da Cass., 23.7.09, n. 17266, da Cass., 24.10.11, n. 22033 e da Cass., 27.10.11, n. 22503 – secondo cui le spese del sub-procedimento endoesecutivo innescato dall'opposizione devono essere regolate con l'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione – le sole spese che potrà richiedere l'opponente ex art. 624, comma 3, sono quelle successive e inerenti alle attività svolte per conseguire l'estinzione e, se del caso, la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

L'ordinanza di estinzione – ma, si deve ritenere, anche quella che respinge la richiesta di estinzione – può essere assoggettata al reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. (non si tratta del reclamo cautelare al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., bensì del mezzo di impugnazione – da proporsi entro 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza – che si conclude con sentenza collegiale, suscettibile di appello); nemmeno in caso di revoca di un precedente provvedimento di sospensione e di diniego della richiesta di estinzione ex art. 624, comma 3, è possibile proporre diretto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.¹¹.

L'estinzione del processo (così come ogni altro caso di chiusura anticipata) non pregiudica comunque gli effetti di una precedente aggiudicazione, anche provvisoria, o assegnazione, i quali restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari (art. 187-bis disp. att. c.p.c.)¹².

È dubbia l'applicabilità del novellato art. 624, comma 3, c.p.c. alle procedure pendenti al 4.7.09, data di entrata in vigore della l. 18.6.09, n. 69: l'art. 58 della citata normativa ha introdotto una disciplina transitoria: “1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006”.

Ad una prima sommaria lettura potrebbe sostenersi l'inapplicabilità del “nuovo” art. 624, comma 3, c.p.c. alle procedure esecutive già pendenti alla data del 4.7.09.

Tuttavia, a ben vedere, la disposizione transitoria ha chiaramente distinto i “giudizi” dai “procedimenti” (come si evince anche dal fatto che l'art. 58, comma 3, riguarda l'art. 155 c.p.c., norma introdotta nella parte generale del codice di rito e applicabile a tutti i “procedimenti”, tanto di cognizione quanto di esecuzione): l'applicabilità delle norme della novella ai soli “giudizi” instaurati dopo il 4.7.09 riguarda esclusivamente i processi di cognizione dato che il vocabolo impiegato dal legislatore (che ha chiaramente e scientemente differenziato il termine usato nei commi 1 e 2 rispetto alla parola del comma 3) mal si attaglia al processo di esecuzione (nel quale non si esplica, infatti, alcun giudizio). Può quindi ragionevolmente sostenersi che l'art. 58 l. 18.6.09, n. 69, non riguarda il processo di esecuzione (se non per la specifica applicabilità anche nelle procedure pendenti dell'art. 155 c.p.c. riformato) e che in tutti i “procedimenti”

¹¹ Cass., 26.10.11, n. 22308: “È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, proposto avverso un'ordinanza, emessa dal tribunale in composizione collegiale, su reclamo contro un provvedimento di revoca di una precedente ordinanza di sospensione del processo pronunciata dal giudice dell'esecuzione, con cui il ricorrente lamenta la mancata estinzione della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod.proc.civ., atteso che il provvedimento impugnato ha natura cautelare e provvisoria ed è, pertanto, privo del carattere di definitività e di decisorietà e, ove pure sia in contestazione non la revoca dell'ordinanza di sospensione, in sé considerata, ma il diniego o rigetto dell'istanza di estinzione, avverso il relativo provvedimento sarebbe esperibile il rimedio tipico previsto dallo stesso art. 624, terzo comma, nonché dall'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.”.

¹² In proposito, Cass., s.u., 28.11.12, n. 21110.

esecutivi (nuovi e già avviati) debbano applicarsi le disposizioni della novella secondo il principio *tempus regit actum* (principio che regola proprio il rito del processo) ¹³.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “*... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

¹³ In questi termini, Trib. Reggio Emilia, 28.9.10 (ord.).

FORMULA 120**RICORSO PER RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
(ARTT. 627 E 624-BIS C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] n. R.G. Esecuzioni
promossa da
contro

ISTANZA DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore

PREMESSO CHE

- a seguito di [opposizione ex art. 615 c.p.c.] [*oppure*, opposizione ex art. 617 c.p.c.] [*oppure*, opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c.] [*oppure*, opposizione ex art. 619 c.p.c.] [*oppure*, ordinanza che, ex art. 600 c.p.c., disponeva la divisione] [*oppure*, inizio del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 548 e 549 c.p.c.] [*oppure*, accoglimento dell'istanza avanzata dai creditori ex art. 624-bis c.p.c.], il processo esecutivo veniva sospeso
- [*salvo che per l'ipotesi di sospensione ex art. 624-bis c.p.c.*] il giudizio di cognizione si è concluso con sentenza [*oppure*, ordinanza] del
- è intenzione dell'esponente dare ulteriore impulso al processo esecutivo

CHIEDE

che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 627 c.p.c., fissare l'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo.

PRODUCE

1. [*salvo che per l'ipotesi di sospensione ex art. 624-bis c.p.c.*] provvedimento conclusivo del giudizio di merito.
....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

La riassunzione è attività necessaria per riattivare il processo esecutivo sospeso; la sospensione della procedura può essere conseguenza di un'opposizione ma anche l'effetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione che dispone il giudizio divisorio (art. 601 c.p.c.); inoltre, il processo esecutivo resta sospeso in pendenza della causa di accertamento dell'obbligo del terzo già prevista dagli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla novella apportata dalla l. 24.12.12, n. 228 e in vigore dall'1.1.13).

Secondo parte della dottrina¹⁴, l'accoglimento dell'istanza congiunta di sospensione avanzata dai creditori (art. 624-*bis* c.p.c.)¹⁵ non necessita di una vera e propria riassunzione ma di una semplice richiesta di prosecuzione: la distinzione teorica è interessante, ma non ha particolare rilievo sotto il profilo pratico (di fatto, non muta l'oggetto dell'istanza).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella fattispecie di sospensione *aliunde* del processo esecutivo ex art. 623 c.p.c. (nel caso in cui sia sospeso il titolo esecutivo dal giudice innanzi al quale è impugnato, ad esempio, ex artt. 649 o 283 c.p.c.) l'art. 627 c.p.c. non trova applicazione, dato che tale ultima norma "*presuppone la sospensione del processo esecutivo propriamente detto e completa il particolare procedimento aperto con l'ordinanza di cui al precedente art. 624 c.p.c., il quale si riferisce alla sospensione per opposizione all'esecuzione, che è chiuso dopo il rigetto (totale o parziale) dell'opposizione stessa*"¹⁶.

Il termine per la riassunzione ex art. 627 c.p.c. dipende dall'evento che ha dato luogo alla sospensione:

- in caso di opposizioni esecutive, il termine è fissato dal giudice dell'esecuzione al momento della sospensione (ipotesi piuttosto rara) oppure è fissato in sei mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ovviamente, reiettiva dell'opposizione) o dalla comunicazione (e non dalla notificazione) della sentenza di appello¹⁷ (ovviamente, reiettiva dell'opposizione); qualora il giudizio di

¹⁴ Anche per riferimenti, CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2068.

¹⁵ Si rimanda alla nota esplicativa in calce alla formula n. 118.

¹⁶ Così Cass., 3.9.07, n. 18539; la menzionata pronuncia, escludendo l'applicabilità dell'art. 627 c.p.c., afferma che non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la comunicazione della sentenza di appello per dare nuovo impulso al processo esecutivo sospeso ("*In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esecuzione, qualora, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in base alla quale era stata iniziata l'azione esecutiva, il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell'opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell'esecuzione nel frattempo disposta dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il conseguenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso. Lo stesso principio si applica se il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell'appello, poiché, anche in questo caso, ai fini della riassunzione del processo esecutivo sospeso, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo*").

La succitata sentenza non chiarisce, però, quali sono le conseguenze della mancata prosecuzione del processo, né delinea un termine acceleratorio per l'attività del creditore (nel caso esaminato, infatti, "*il processo esecutivo sospeso poteva essere riattivato, poiché il creditore procedente aveva fatto richiesta di riassunzione*"); a sommo avviso di chi scrive, l'art. 627 c.p.c. non è applicabile al caso della sospensione ex art. 623 c.p.c. quanto al *dies a quo* per la riattivazione della procedura (come statuito dalla S.C.) ma spiega effetti, invece, con riguardo al termine semestrale ivi previsto (il quale decorrerà dal ripristino dell'esecutorietà del titolo, a suo tempo sospesa); in alternativa, potrebbero richiamarsi l'art. 297 c.p.c. e il termine di "*tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione*" stabilito da tale norma (la quale, però, non appartiene alla disciplina del processo di esecuzione, bensì alla regolamentazione del processo di cognizione; Cass., 29.3.07, n. 7760, reputa comunque applicabile il citato art. 297 c.p.c. alla fattispecie sospensiva ex art. 649 c.p.c.).

¹⁷ Per le opposizioni ex art. 617 c.p.c., in cui non è previsto appello, la sospensione perdura necessariamente fino al passaggio in giudicato; così Cass., 23.7.91, n. 8251: "*La sospensione disposta a seguito*

merito si estingua, il termine decorre dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento dichiarativo dell'estinzione¹⁸; si deve osservare che – secondo la più recente giurisprudenza – i termini ora indicati sono quelli “finali” per procedere alla riassunzione e che, invece, la stessa è possibile già all'esito del giudizio di primo grado¹⁹;

- in caso di divisione endoesecutiva (che comporta un'automatica sospensione della procedura ex art. 601 c.p.c.), il *dies a quo* per la riassunzione è costituito dall'accordo sulla divisione intervenuto tra le parti (conclusivo del giudizio divisorio) o, in alternativa, dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure dalla comunicazione della sentenza di appello;
- in caso di accertamento dell'obbligo del terzo, l'art. 549 c.p.c. prevedeva (prima della riforma entrata in vigore l'1.1.13) che il giudice fissasse, con la sentenza, il termine (perentorio) per la prosecuzione del processo esecutivo; la fissazione del termine doveva essere contenuta nella sentenza definitiva del giudizio (quella, cioè, che decideva tutte le domande proposte e le relative eccezioni) e la sua decorrenza prescindeva dal passaggio in giudicato della pronuncia²⁰; solo in mancanza di tale provvedimento di fissazione e non essendo applicabile l'art. 627 c.p.c. nella parte in cui si riferisce ad una sentenza “che rigetta l'opposizione” (dato che il giudizio ex art. 548 c.p.c. non è – *melius*, non era – un'opposizione esecutiva), la giurisprudenza di legittimità riteneva applicabile il termine di “tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione” stabilito nell'art. 297 c.p.c.²¹,

della proposizione di opposizione dagli atti esecutivi non cessa immediatamente con il deposito della sentenza emessa in unico grado, ma dura fino al passaggio in giudicato in senso formale della sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, allorquando avverso la sentenza stessa sia stata proposta impugnazione nei modi previsti dalla legge”.

¹⁸ Cass., 21.10.09, n. 22283: “Quando si verifica una fattispecie estintiva del giudizio di opposizione all'esecuzione per inattività delle parti, non decorre alcun termine per la riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione, essendo necessario, ai fini della sua decorrenza, che l'estinzione sia dichiarata o con l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 308 cod. proc. civ., divenuta inoppugnabile per mancanza di reclamo o con la sentenza passata in giudicato che provveda sul reclamo, o con la sentenza d'appello che confermi la dichiarazione di estinzione o la dichiari in riforma della sentenza di primo grado”.

¹⁹ Cass., 21.11.11, n. 24447: “A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 cod. proc. civ. da parte dell'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 cod. proc. civ., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il “dies a quo” del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., nasce con la sua stessa pubblicazione”.

²⁰ Cass., 18.11.10, n. 23325: “La sentenza – di primo grado – che definisce il giudizio (nel senso sopra precisato) deve contenere, ove sia stata accertata l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo. La perentorietà di tale termine impone poi, a pena di estinzione, che il procedimento esecutivo (come pacificamente avvenuto nella fattispecie) sia proseguito nel rispetto del medesimo, indipendentemente dall'essersi o meno formato il giudicato sulla sentenza che lo ha stabilito”.

²¹ Cass., 29.3.07, n. 7760: “L'art. 627 cod. proc. civ. stabilisce che in mancanza del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine di sei mesi “dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione”. Pertanto, ove non sia stata pronunciata sentenza di appello di rigetto del-

- individuando così il *dies a quo* nel passaggio in giudicato della sentenza²²;
- nella fattispecie ex art. 624-bis c.p.c., “entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire”.

In mancanza di tempestiva riassunzione opera l’art. 630 c.p.c., secondo il quale il processo esecutivo si estingue “di diritto” e, dopo la novella del 2009, l’estinzione può essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione anche d’ufficio.

Il ricorso per riassunzione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, che provvede a fissare udienza con proprio decreto²³, il quale è comunicato con biglietto di cancelleria (salvo che il giudice oneri la parte istante della notifica, come accade frequentemente).

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e docu-

l’opposizione, risulta inapplicabile la norma predetta e, mancando nell’art. 549 cod. proc. civ. una alternativa alla ipotesi di fissazione, da parte del giudice, del termine per la riassunzione, debesi far applicazione della norma dell’art. 297 cod. proc. civ., stante la sostanziale assimilabilità di questa ipotesi alla fattispecie della sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., cosicché il termine decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza resa nella controversia che abbia determinato la sospensione del processo esecutivo”.

²² Cass., 18.11.10, n. 23325: “Solo nell’ipotesi – non ricorrente nel caso che qui ne occupa – che la sentenza che abbia definito il giudizio abbia omissa di fissare il termine per la riassunzione, giusta quanto già ritenuto da questa Corte di legittimità (cfr. Cass., n. 7760/2007), dovrà farsi riferimento, in difetto di una specifica ipotesi alternativa di fissazione, alla norma di cui all’art. 297 c.p.c. e, quindi, alla data di passaggio in giudicato della sentenza resa nella causa che ha determinato la sospensione”.

²³ Cass., 19.4.93, n. 4569: “Compete al giudice dell’esecuzione, all’esito della definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione, provvedere sull’istanza di revoca della sospensione e, quindi, di riassunzione del processo esecutivo, e, nel silenzio del codice, e per parallelo con la forma assumibile dal provvedimento sospensivo (art. 625, secondo comma, cod. proc. civ.), anche il provvedimento relativo va adottato con la forma del decreto e con contraddittorio posticipato”.

menti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;

2. il rinvio alla "*disposizione di cui al comma 1*" deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 121**RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI
(ART. 629 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] [*oppure*, forzata di obblighi di fare / non fare] n. R.G. Esecuzioni
promossa da
contro

RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore,
[*oppure*, i sottoscritti Avv., Avv. e Avv., in qualità di procuratori rispettivamente di, creditore procedente, di, creditore intervenuto, e di, creditore intervenuto]

DICHIARA [*OPPURE*, DICHIARANO]

di rinunciare agli atti della procedura indicata in epigrafe e

CHIEDE [*OPPURE*, CHIEDONO]

che la S.V. voglia dichiarare l'estinzione del processo esecutivo disponendo la liberazione dal vincolo dei beni [*in caso di espropriazione immobiliare, o mobiliare su autoveicoli o navi o aeromobili*: e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, già trascritto in data
oppure, in caso di espropriazione di quote di s.r.l.: e la cancellazione della iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, eseguita in data]

CHIEDE [*OPPURE*, CHIEDONO]

che la S.V. voglia autorizzare la restituzione del/i titolo/i esecutivo/i e del/i precetto/i.

DEPOSITA [*OPPURE*, DEPOSITANO]

1. [*eventualmente*] procura speciale [*oppure*: procure speciali].
....., li

Avv. [*oppure*, Avv. Avv. Avv.]

NOTA ESPLICATIVA

La rinuncia ex art. 629 c.p.c. determina l'estinzione della procedura, potendosi qualificare come rinuncia agli atti ²⁴ oppure come rinuncia all'azione esecutiva ²⁵.

²⁴ CAMPESE, *L'espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14.5.2005 n. 80*, Milano, 2005, 518.

²⁵ CAMPEIS-DE PAULI, *Le esecuzioni civili*, Padova, 2007, 395; si estingue l'azione in quanto indissociabi-

Le dichiarazioni di rinuncia devono essere fatte dalle parti personalmente oppure dai loro procuratori speciali²⁶, o verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti (secondo un orientamento, non occorre l'autentica della firma da parte del difensore²⁷; si discute sulla necessità di notificare la rinuncia alle altre parti o se sia sufficiente (come accade nella prassi) il deposito dell'atto nella cancelleria del giudice dell'esecuzione.

La rinuncia non può contenere riserve e condizioni, a pena di inefficacia²⁸.

L'effetto estintivo tipico si produce soltanto quando:

- la rinuncia proviene da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo²⁹ (anche se intervenuti tardivamente³⁰, se il processo si trova nella fase “*prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione*”³¹ (art. 629, comma 1, c.p.c.);
- dopo la vendita³², la rinuncia proviene da tutti i creditori, procedente e intervenuti, anche se non titolati³³ (art. 629, comma 2, c.p.c.).

A differenza di quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., non occorre accettazione del debitore esecutato.

le dai beni sui quali si esercita, ma non si estingue il credito (fermo restando che la nuova esecuzione nulla avrebbe a che vedere con la precedente, ormai estinta).

²⁶ Il potere di rinunciare può essere compreso nella procura originariamente conferita all'avvocato; nella formula proposta si è ipotizzata l'inesistenza di questo potere.

²⁷ Cass., 23.4.02, n. 5905: “*Perché sia valida la rinuncia agli atti del giudizio, non è necessario che la sottoscrizione del rinunciante sia autenticata dal difensore*”.

²⁸ Cass., 7.3.97, n. 2050: “*La rinuncia agli atti del processo esecutivo, abbia essa carattere processuale o extraprocessuale, è inefficace ove sottoposta a condizione, non rilevando, nel caso in cui quest'ultima si riferisca al rimborso delle spese, che le stesse costituiscano o meno accessorio del credito azionato. Ne consegue che nell'ipotesi di rinuncia condizionata, non verificandosi l'estinzione del processo, il rinunciante può legittimamente chiedere la vendita del compendio pignorato*”.

²⁹ Perciò, come rileva pure SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1440, “*anche in caso di rinuncia del creditore procedente, l'esecuzione prosegue se sia intervenuto un creditore munito di titolo esecutivo*”.

³⁰ Cass., 30.11.05, n. 26088: “*Dalla norma dell'art. 629 cod. proc. civ., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinuncia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la ratio della norma di impedire – per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela – che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente*”.

³¹ Le parole “*Dopo la vendita*” contenute nell'art. 629, comma 2, c.p.c. devono essere riferite all'aggiudicazione o all'assegnazione secondo Cass., 21.4.00, n. 5266; se, infatti, il comma 2 racchiude l'ipotesi speculare al comma 1, non si può non rilevare che lo stesso comma 1 contiene un esplicito riferimento temporale alla fase processuale che si svolge “*prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione*” (e, perciò, il comma 2 individua la fase successiva); indiretta conferma del citato arresto giurisprudenziale si rinviene oggi nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. il quale – nel prevedere che l'estinzione non ha effetti nei confronti dell'aggiudicatario (anche provvisorio) o dell'assegnatario – di fatto anticipa all'aggiudicazione o all'assegnazione il momento della “*vendita*” (in tema, Cass., s.u., 28.11.12, n. 21110).

³² V. nota precedente.

³³ Infatti, dopo la vendita tutti i creditori sono parificati (non occorrendo ulteriori atti di impulso) e hanno diritto a soddisfarsi sul ricavato.

Secondo una recente pronuncia di legittimità³⁴, occorre invece, affinché possa estinguersi il processo, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, al quale si riconosce natura costitutiva: logica conseguenza è che, fino a quando non è pronunciata l'ordinanza, la procedura non può reputarsi estinta ed è quindi ammissibile l'intervento di altri creditori (il quale preclude l'estinzione stessa).

L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte nella citata sentenza è in contrasto con un diffuso orientamento di merito³⁵, secondo il quale l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 629 c.p.c. ha natura dichiarativa e ricognitiva di un'estinzione già verificatasi; del resto, il raffronto con l'art. 306 c.p.c. operato dalla pronuncia di legittimità è improprio, dato che il processo di esecuzione – a differenza del processo di cognizione – deve sempre essere retto da un titolo esecutivo quantomeno nella fase anteriore alla vendita (principio di immanenza del titolo esecutivo; secondo il brocardo, *nulla executio sine titulo*) e, perciò, la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che determinare un automatico ed irreversibile arresto della procedura, indipendentemente dall'adozione di provvedimenti giudiziali³⁶.

Il giudice dell'esecuzione, esaminata la regolarità formale della/e rinuncia/ce, pronuncia l'estinzione del processo con ordinanza, previa convocazione delle parti (soluzione dettata dalla natura del provvedimento adottato) o anche fuori udienza, come sostenuto in giurisprudenza³⁷.

Per effetto di intervento della Corte Costituzionale³⁸, avverso il provvedimento di

³⁴ Cass., 14.3.08, n. 6885: "L'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall'art. 306 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 629 cod. proc. civ., solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire".

³⁵ Trib. Bari, 15.1.08: "Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipano più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione su impulso del creditore il cui titolo abbia pacificamente conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, quando si tratti di intervento nel processo esecutivo, occorre distinguere se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile".

³⁶ Peraltro, la sopravvivenza della procedura verrebbe a dipendere – con effetti paradossali – dai tempi impiegati dal giudice dell'esecuzione per emettere l'ordinanza: un sollecito provvedimento fuori udienza comporterebbe l'estinzione immediata; una più garantista fissazione di udienza (fissata per l'adozione dei provvedimenti ex art. 632 c.p.c.) agevolerebbe l'intervento di altri creditori, vanificando l'udienza stessa.

³⁷ Cass., 3.4.15, n. 6837: "La rinuncia agli atti del processo esecutivo – che non richiede notifica o accettazione del debitore esecutato, il quale non ha interesse alla prosecuzione – deve essere effettuata con dichiarazione verbalmente resa all'udienza o con atti sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori speciali ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. depositati nella cancelleria del giudice dell'esecuzione; non può ravvisarsi nell'integrale soddisfazione del creditore una rinuncia non formale o implicita, potendo tutt'al più rilevare tale circostanza per fondare un'opposizione all'esecuzione del debitore e ai fini della responsabilità processuale aggravata del creditore procedente ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. L'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti è pronunciata dal giudice dell'esecuzione, previa verifica della regolarità formale dell'atto abdicativo, senza che sia necessaria la fissazione di un'apposita udienza"; Cass., 13.2.93, n. 1826: "La dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del creditore procedente e di quelli successivamente intervenuti (muniti di titolo) può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., al quale l'art. 629 dello stesso codice espressamente rinvia, dopo la verifica della regolarità della rinuncia, senza necessità di convocazione delle parti".

³⁸ Corte cost., 26.11.81, n. 195: "Nel presupposto che il combinato disposto degli artt. 629, 630, ultimo comma e 631 c.p.c. – come interpretato dal giudice a quo – comporta la irreclamabilità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti, appare irra-

estinzione del giudice dell'esecuzione (a seguito di rinunzie) è ammesso il reclamo *ex artt.* 630, comma 3, e 178, commi 3 e 4, c.p.c.³⁹.

Con l'ordinanza che dichiara l'estinzione il giudice deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento (previa convocazione delle parti, come prescritto dall'art. 172 disp. att. c.p.c.), provvedere alla liquidazione delle spese ove queste ne facciano richiesta (art. 632 c.p.c.)⁴⁰, determinare i compensi del professionista delegato *ex art.* 591-bis c.p.c. (il cui pagamento è posto – salvo diverso accordo col debitore⁴¹ – a carico del creditore che ha compiuto gli atti propulsivi⁴²).

L'estinzione comporta la cessazione della custodia o dell'amministrazione giudiziaria in corso e implica l'obbligo del custode o dell'amministratore di rendere il conto.

Consegue alla chiusura della procedura esecutiva la cessazione della materia del contendere nei pendenti giudizi di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione *ex art.* 615, comma 2, c.p.c. riguardanti la pignorabilità dei beni staggiti (nelle opposizioni concernenti la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata le parti potrebbero conservare un interesse alla prosecuzione del giudizio per far accertare, con sentenza passata in giudicato, la mancanza o la sussistenza del diritto del creditore di agire *in executivis*)⁴³.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: *“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione”* (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); *“... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

zionale il diverso trattamento previsto per le altre due ipotesi di estinzione, per inattività delle parti e per mancata comparizione delle parti all'udienza contemplate rispettivamente negli artt. 630 ultimo comma, e 631 c.p.c. È pertanto costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 3 Cost. – l'art. 630 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti”.

³⁹ In proposito, si rimanda alla formula n. 127.

⁴⁰ In proposito, si rimanda alla formula n. 128.

⁴¹ Cass., 13.7.11, n. 15374.

⁴² SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1448.

⁴³ Cass., 16.11.05, n. 23084: *“Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni, l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento”*.

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla "*disposizione di cui al comma 1*" deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 122**RINUNCIA ALL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
(ART. 608-B/S C.P.C.)**ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO
ADDETTO AL TRIBUNALE DINell'esecuzione per la consegna [*oppure*, per il rilascio] di
promossa da
contro

RINUNCIA ALL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore,

DICHIARA

di rinunciare agli atti della procedura indicata in epigrafe e

CHIEDE

la restituzione del titolo esecutivo e del precetto.
....., li

Avv.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario procedente ho
– notificato copia conforme del suesteso atto al debitore esecutato, residente in –
via n., mediante
– ricevuto consegna del suesteso atto di rinuncia.
....., liL'Ufficiale Giudiziario
.....**NOTA ESPLICATIVA**

L'esecuzione per consegna o rilascio non è diretta da un giudice né si forma un fascicolo presso la cancelleria; è logica conseguenza che la rinuncia del creditore sia rivolta non al giudice dell'esecuzione bensì al *dominus* di tale procedura e, cioè, all'ufficiale giudiziario.

La norma trova applicazione nell'esecuzione per rilascio con riguardo al periodo intercorrente tra la notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. (che segna l'inizio della procedura) e l'effettiva liberazione dell'immobile; nell'esecuzione per consegna lo spazio applicativo è limitato alla fase tra il primo accesso per la ricerca dei beni (momento iniziale della procedura) e l'effettiva consegna.

La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta dalla parte personalmente oppure dall'eventuale procuratore speciale, qualora nominato ⁴⁴.

La rinuncia, che non può contenere riserve e condizioni (a pena di inefficacia), deve essere notificata alla parte debitrice e consegnata all'ufficiale giudiziario precedentemente incaricato dell'esecuzione.

Si discute se occorra un formale provvedimento giudiziale di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione o se, invece, l'estinzione operi di diritto a seguito della notificazione della rinuncia; la seconda tesi sembra più confacente alle peculiarità della procedura *ex* artt. 605 ss. c.p.c. e alla *ratio* dell'art. 608-*bis* c.p.c., che ha delineato un *iter* procedimentale autonomo e distinto rispetto a quello dell'art. 629 c.p.c. ⁴⁵; a favore della prima tesi si sostiene che solo avverso una formale ordinanza sarebbe proponibile il reclamo *ex* art. 630 c.p.c. in caso di contestazione in ordine all'avvenuta estinzione ⁴⁶.

⁴⁴ Il potere di rinunciare può essere compreso nella procura originariamente conferita all'avvocato; nella formula proposta si è ipotizzata l'esistenza di questo potere.

⁴⁵ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1138.

⁴⁶ CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1912.

FORMULA 123

**ISTANZA DI ESTINZIONE PER MANCATA
PROSECUZIONE/RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
(ART. 630 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] [*oppure*, per consegna / rilascio] [*oppure*, forzata di obblighi di fare / non fare] n. R.G. Esecuzioni promossa da
contro

**ISTANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
EX ART. 630 C.P.C.**

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
....., debitore esecutato nella procedura indicata in epigrafe, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. (codice fiscale, fax, posta elettronica certificata), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

PREMESSO CHE

il creditore procedente ha omesso di proseguire [*oppure*, riassumere] il processo esecutivo, dato che

CHIEDE

che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., pronunciare l'estinzione del processo esecutivo disponendo la liberazione dal vincolo dei beni [*in caso di espropriazione immobiliare, o mobiliare su autoveicoli o navi o aeromobili*: e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, eseguita in data /*oppure, in caso di espropriazione di quote di s.r.l.*: e la cancellazione della iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, eseguita in data].

CHIEDE

altresi che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dall'esponente, come da allegata nota spese.
....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via
.....

Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

L'estinzione del processo esecutivo si ha nei casi previsti dalla legge (*ex artt. 629 e 631 c.p.c.* ma anche *ex art. 619, comma 3, c.p.c.*, con riguardo all'accordo raggiunto tra il terzo opponente e i creditori) oppure *“quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”* (*art. 630 c.p.c.*).

La distinzione tra “prosecuzione” e “riassunzione” risulta sfumata (e forse irrilevante ai fini pratici) e dipende essenzialmente dalla terminologia impiegata, non sempre in maniera coerente, dal legislatore (ad esempio, nell'*art. 549 c.p.c.* si parla di “*prosecuzione del processo esecutivo*” sospeso, mentre nell'*art. 627 c.p.c.* si fa riferimento alla “*riassunzione*” delle procedure sospese).

Le fattispecie di “inattività qualificata” sono variegate: oltre all'ipotesi della mancata riassunzione o di omessa prosecuzione *ex artt. 627 e 549 c.p.c.*, si segnalano i casi *ex artt. 497 e 652 c.p.c.* – perdita di efficacia del pignoramento –, *ex artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.* – mancato tempestivo deposito della documentazione necessaria a convertire il sequestro conservativo in pignoramento –, *ex art. 567 c.p.c.* – estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale.

Esulano dalla previsione normativa dell'*art. 630 c.p.c.* tutte quelle ipotesi in cui il processo esecutivo non può proseguire per inattività delle parti quando tale inattività non deriva dal mancato compimento di atti che debbono essere posti in essere nel rispetto di termini perentori (dovendosi intendere perentori non solo i termini che siano definiti tali dal giudice, ma anche quelli sanzionati con una decadenza⁴⁷): si parla, in tali casi, di “estinzione atipica” o di “chiusura anticipata” del processo esecutivo, istituito delineato dalla giurisprudenza di merito in relazione a fattispecie di difetto di presupposti processuali o di condizioni per l'esercizio dell'azione esecutiva oppure di sussistenza di impedimenti di fatto o di diritto che rendono non perseguibile l'esecuzione già pendente (anche se legittimamente instaurata) oppure a casi di omissione di attività imposte dal giudice dell'esecuzione per addivenire alla vendita (ad esempio, il mancato versamento, a cura dei creditori, delle somme necessarie all'espletamento degli adempimenti pubblicitari⁴⁸).

Nella formulazione antecedente alla l. 18.6.09, n. 69, l'*art. 630 c.p.c.* prevedeva che l'estinzione operasse di diritto ma richiedeva una specifica eccezione della parte interessata entro la prima difesa (con la conseguenza che, in difetto di eccezione e di un potere di rilievo officioso⁴⁹, il processo poteva – e doveva – continuare).

Successivamente al 4.7.09 l'inerzia delle parti non può più essere emendata dall'acquiescenza degli interessati (come conseguenza della mancata proposizione dell'eccezione), dato che al giudice dell'esecuzione – seppure entro la prima udienza successiva

⁴⁷ Cass., s.u., 12.1.10, n. 262: “*La natura perentoria del termine può essere tratta dalla sua funzione e perciò il termine può essere perentorio anche in assenza di una sua esplicita qualificazione in tal senso*”.

⁴⁸ Trib. Reggio Emilia, 27.10.07 (ord.), in *Strumentario Avvocati*, 2007, 55.

⁴⁹ Cass., 15.5.67, n. 1017: “*Anche nel processo esecutivo, fuori dell'ipotesi particolare prevista dall'art. 631 cod. proc. civ., l'estinzione per inattività delle parti, cioè a seguito dell'inosservanza di un termine perentorio fissato per la prosecuzione o per la riassunzione, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, bensì deve essere eccepita dalla parte interessata, prima di ogni altra sua difesa*”.

al verificarsi della causa estintiva – è attribuito il potere di dichiarare, anche d'ufficio, l'estinzione.

Rimane comunque la facoltà di qualunque interessato (anche se formalmente estraneo al processo esecutivo)⁵⁰ di sollecitare la dichiarazione del giudice dell'esecuzione con apposita istanza nella quale è sollevata l'eccezione *de qua* (proprio a tale fattispecie si riferisce la formula).

È dubbia l'applicabilità del novellato art. 630, comma 2, c.p.c. alle procedure pendenti al 4.7.09, data di entrata in vigore della l. 18.6.09, n. 69: l'art. 58 della citata normativa ha introdotto una disciplina transitoria: "1. *Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.* 2. *Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.* 3. *Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006*".

Ad una prima sommaria lettura potrebbe sostenersi l'inapplicabilità del "nuovo" art. 630, comma 2, c.p.c. alle procedure esecutive già pendenti.

Tuttavia, a ben vedere, la disposizione transitoria ha chiaramente distinto i "giudizi" dai "procedimenti" (come si evince anche dal fatto che l'art. 58, comma 3, riguarda l'art. 155 c.p.c., norma introdotta nella parte generale del codice di rito e applicabile a tutti i "procedimenti", tanto di cognizione quanto di esecuzione): l'applicabilità delle norme della novella ai soli "giudizi" instaurati dopo il 4.7.09 riguarda esclusivamente i processi di cognizione dato che il vocabolo impiegato dal legislatore (che ha chiaramente e scientemente differenziato il termine usato nei commi 1 e 2 rispetto alla parola del comma 3) mal si attaglia al processo di esecuzione (nel quale non si esplica, infatti, alcun giudizio).

Può quindi ragionevolmente sostenersi che l'art. 58, l. 18.6.09, n. 69, non riguarda il processo di esecuzione (se non per la specifica applicabilità anche nelle procedure pendenti dell'art. 155 c.p.c. riformato) e che in tutti i "procedimenti" esecutivi (nuovi e già avviati) debbano applicarsi le disposizioni della novella secondo il principio *tempus regit actum* (principio che regola proprio il rito del processo)⁵¹.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: "Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di pro-

⁵⁰ Cass., 5.4.12, n. 5539: "Poiché l'estinzione del processo esecutivo per omesso deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma secondo, cod. proc. civ. (ovvero del certificato notarile sostitutivo) può essere dichiarata anche d'ufficio, la relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio: e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato, sia dal debitore esecutato, a nulla rilevando né che sia quest'ultimo stato dichiarato fallito, né che vi sia l'opposizione del curatore".

⁵¹ In questi termini (ma con riguardo al novellato art. 624, comma 3, c.p.c.), Trib. Reggio Emilia, 28.9.10 (ord.).

cedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione" (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); "... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla "*disposizione di cui al comma 1*" deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 124

**DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
(ART. 164-TER, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi]
promossa da
contro

**DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
EX ART. 164-TER, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C.**

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore pignorante come da procura apposta in calce all'[oppure, a margine dell'] atto di precetto notificato in data [o di altro atto],

PREMESSO CHE

– con pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di come da verbale in data [oppure, in caso di pignoramento di quota di s.r.l.: con atto notificato il e iscritto nel Registro delle imprese il /in caso di pignoramento di autoveicolo: con atto notificato il e trascritto presso il P.R.A. di il /in caso di pignoramento immobiliare: con atto notificato il e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di il ai nn. R.G. e R.P.] sottoponeva a pignoramento

DICHIARA

– che il pignorante non ha provveduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo entro il termine di legge, scaduto il
– che, a seguito del mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo entro il termine di legge, il predetto pignoramento è divenuto inefficace.
....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Come si è già esposto nelle note esplicative alle formule 042, 052, 064 e 072, una delle novità più rilevanti dovute al d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, consiste nel fatto che – a differenza di quanto avveniva in passato – l'ufficiale giudiziario, una volta eseguito il pignoramento nella varie forme previste dalla legge, non deposita più il relativo verbale od atto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, ma lo consegna al creditore procedente, al quale poi spetta di depositarne in cancelleria copia autentica assieme alla nota di iscrizione a ruolo e all'altra documentazione.

Il mancato deposito di tale documentazione entro i termini di legge (fissati dagli artt. 518, comma 6, 521-*bis*, comma 5, 543, comma 4 e 557, comma 2, c.p.c.) comporta l'inefficacia "automatica" del pignoramento, con conseguente cessazione di ogni obbligo (di custodia) in capo al debitore e al terzo (il riferimento può essere rivolto sia al terzo pignorato *ex artt.* 543 ss. c.p.c., sia al terzo proprietario *ex artt.* 602 ss. c.p.c.).

In tale ipotesi, l'art. 164-*ter*, comma 1, disp. att. c.p.c. stabilisce che il creditore – entro cinque giorni dal termine prescritto per il deposito della nota di iscrizione a ruolo – provveda a dichiarare al debitore e all'eventuale terzo la sopravvenuta inefficacia del pignoramento derivante dal tardivo (o anche dal mancato) deposito; la dichiarazione del precedente deve essere eseguita "*mediante atto notificato*".

La norma – applicabile nei procedimenti esecutivi iniziati dall'11 dicembre 2014 – mira a consentire una rapida "liberazione" dei beni o dei crediti sottoposti a pignoramento, evitando – soprattutto nelle espropriazioni di crediti presso terzi – il ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere che somme o cespiti in deposito vengano "sbloccati"; tuttavia, la disposizione trova applicazione in tutte le forme di espropriazione e, dunque, il suo sollecito invio rende noto al debitore e all'eventuale terzo la cessazione degli obblighi di custodia (comunque venuti meno al momento dell'infruttuoso spirare del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo).

Un'ulteriore conseguenza dell'inefficacia del pignoramento è la caducazione della trascrizione (o dell'iscrizione, in caso di partecipazioni societarie) del pignoramento, la cui cancellazione può essere "*ordinata giudizialmente*" oppure "*quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito*" (così stabilisce l'art. 164-*ter*, comma 2, disp. att. c.p.c.).

La prima ipotesi (cancellazione giudiziale, che può essere disposta anche d'ufficio) presuppone che il giudice dell'esecuzione sia stato reso edotto dell'esigenza di provvedere alla cancellazione: ciò può avvenire o in caso di deposito tardivo della nota di iscrizione a ruolo da parte del creditore oppure dietro specifica richiesta⁵² del soggetto interessato (di regola, il debitore) che alleggi l'inutile decorso dei termini prescritti dagli artt. 518, comma 6, 521-*bis*, comma 5, o 557, comma 2, c.p.c.

La seconda fattispecie (cancellazione sulla scorta di dichiarazione resa dal creditore) è di più complessa interpretazione: da un lato, potrebbe ipotizzarsi che anche la dichiarazione di inefficacia del pignoramento resa ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.c. rientri tra le "*forme richieste dalla legge*" e che, conseguentemente, sia sufficiente presentare al conservatore (dei registri immobiliari o del pubblico registro automobilistico o del registro delle imprese) l'atto notificato dal creditore pignorante⁵³; secondo un'altra lettura, invece, le "*forme richieste dalla legge*" sono quelle "tradizionali" (atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo contenuto nel secondo comma alcun richiamo alla dichiarazione di inefficacia *ex art.* 164-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.c.) e l'innovazione normativa si limiterebbe soltanto a consentire una can-

⁵² Può a tal fine impiegarsi, con gli opportuni adattamenti, la formula n. 129.

⁵³ Si tratterebbe, così, di una cancellazione disposta dal conservatore con formalità semplificate e senza ricorso ad atto pubblico o a scrittura privata autenticata, al pari di quanto previsto dall'art. 40-*bis* d.lg. 1.9.93, n. 385 per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui fondiari.

cellazione “stragiudiziale” della trascrizione/iscrizione precedentemente non ammessa⁵⁴.

La norma in commento non prevede espressamente alcuna sanzione per il creditore che ometta di notificare al debitore e all’eventuale terzo la dichiarazione relativa alla sopravvenuta inefficacia del pignoramento: può, però, ipotizzarsi che l’apparente permanenza del vincolo sui beni o sui crediti (nonostante l’automatica perdita di effetto dell’ingiunzione) possa cagionare pregiudizi al debitore, con conseguente responsabilità aquiliana del creditore.

⁵⁴ Si ritiene preferibile questa seconda interpretazione, sia perché è difficilmente immaginabile un richiamo alle “*forme richieste dalla legge*” nel comma 2 senza alcun cenno alla dichiarazione di cui al comma 1 della stessa disposizione, sia perché la stessa appare maggiormente tutelante per il creditore (evitando il rischio di abusive cancellazioni eseguite mediante la formazione e presentazioni di false dichiarazioni).

La circolare prot. n. 005/0006833/14 del 18.11.14 dell’A.C.I. – Servizio Gestione P.R.A. (avente ad oggetto: “*Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione con modifiche del D.L. n. 132/2014. Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521-bis c.p.c.) e ulteriori novità in materia di accesso alla banca dati PRA*”) espressamente stabilisce che “*per la richiesta di cancellazione del pignoramento iscritto al PRA deve essere allegato il provvedimento del giudice o, in alternativa, la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c., redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio*”.

FORMULA 125
**ISTANZA DI ESTINZIONE PER SOPRAVVENUTO DIFETTO
DI TITOLO ESECUTIVO (ART. 474, COMMA 1, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] [*oppure*, per consegna / rilascio] [*oppure*, forzata di obblighi di fare / non fare] n. R.G. Esecuzioni promossa da
contro

**ISTANZA DI ESTINZIONE PER SOPRAVVENUTO
DIFETTO DI TITOLO ESECUTIVO**

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
Il sottoscritto Adv., in qualità di procuratore del creditore procedente [*oppure*, e in questo caso occorre inserire in calce a questa formula la procura, e nel testo il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato, del debitore]

PREMESSO CHE

– il creditore ha promosso l'esecuzione forzata indicata in epigrafe avvalendosi di titolo esecutivo costituito da
– tale titolo esecutivo è stato revocato [*oppure*, annullato] [*oppure*, riformato] [*oppure*, cassato] con provvedimento del emesso dal Giudice della causa di

CHIEDE

che la S.V. voglia, in applicazione dell'art. 474 c.p.c., dichiarare improseguibile il processo esecutivo disponendo la liberazione dal vincolo dei beni [*in caso di espropriazione immobiliare, o mobiliare su autoveicoli o navi o aeromobili*: e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, eseguita in data *oppure*, in caso di espropriazione di quote di s.r.l.: e la cancellazione della iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, eseguita in data].

PRODUCE

1. provvedimento del emesso dal Giudice della causa di
....., li

Adv.

NOTA ESPLICATIVA

Condizione dell'azione esecutiva è l'esistenza di un titolo esecutivo⁵⁵: secondo l'art. 474 c.p.c., infatti, l'esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un

⁵⁵ Cass., 31.3.08, n. 8306: "Condizione dell'azione esecutiva è l'esistenza di un titolo esecutivo: secondo l'art. 474 c.p.c., infatti, l'esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo".

titolo esecutivo (principio di immanenza del titolo esecutivo: secondo il brocardo, *nulla executio sine titulo*)⁵⁶.

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio (in ogni stato e grado) la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione: entrambe determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *ex tunc*⁵⁷.

La giurisprudenza di legittimità⁵⁸ e costituzionale⁵⁹ insegnano che non occorre un'opposizione all'esecuzione per contestare il diritto del creditore di proseguire l'esecuzione forzata se il titolo è stato sospeso *aliunde*.

Nello stesso modo, in caso di caducazione del titolo per effetto di annullamento oppure di revoca oppure di riforma della pronuncia oppure di risoluzione negoziale (si pensi ai contratti stipulati in forma pubblica, titoli esecutivi non di formazione giudiziale), non sembra necessaria un'opposizione per fermare definitivamente la procedura, potendo anzi bastare un'istanza esecutiva rivolta al giudice dell'esecuzione (tra l'altro, stante il dovere di controllare *ex officio* la permanenza del titolo, non occorre nemmeno l'assistenza di un procuratore abilitato per la sua proposizione trattandosi di sollecitazione dei poteri officiosi del giudice).

La formula qui proposta può essere impiegata – con gli opportuni adattamenti –

⁵⁶ La pronuncia citata nella nota precedente correttamente distingue la carenza di titolo esecutivo dal suo mancato deposito: "Presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo è che il titolo esecutivo (o copia autorizzata di questo, secondo quanto consentito dal secondo comma del successivo art. 488) sia esibito all'organo esecutivo. La violazione del presupposto processuale specifico ora indicato non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione e deve essere fatta valere dall'opponente attraverso opposizione agli atti esecutivi".

⁵⁷ Cass., 29.11.04, n. 22430: "Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *ex tunc*, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa".

⁵⁸ Cass., 4.6.13, n. 14048: "In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività – come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione – non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo"; Cass., 16.10.92, n. 11342: "La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 cod. proc. civ., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione, nelle forme previste dall'art. 486 cod. proc. civ. e senza necessità di opposizione alla esecuzione, da parte del debitore".

⁵⁹ Corte cost., 22.3.04, n. 105 (ord.): "Il giudice dell'esecuzione non è chiamato a fare applicazione della norma che disciplina gli effetti dell'inibitoria (art. 283 cod. proc. civ.), ma a prendere atto di quanto disposto dal giudice al quale la legge conferisce il relativo potere... evidente è l'irrelevanza della questione sollevata con riguardo all'art. 623 cod. proc. civ., dal momento che tale norma conferisce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione solo se tale potere non spetta, come nella specie, al "giudice davanti al quale è impugnato il titolo", a nulla rilevando che dinanzi a lui sia stata proposta (inutilmente prima ancora che irrualmente) un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. per far valere la sospensione *aliunde* disposta".

anche per la richiesta di improcedibilità dell'esecuzione promossa dall'agente della riscossione in forza del d.p.r. 29.9.73, n. 602 qualora la stessa incorra in una delle limitazioni previste dall'art. 76, comma 1, del menzionato testo legislativo⁶⁰: la Corte di legittimità ha infatti stabilito che tali limitazioni individuano una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva dell'agente della riscossione (e non una fattispecie di "impignorabilità") e che, perciò, il difetto di tale condizione può essere oggetto di rilievo anche officioso, oltre che di sollecitazione della parte interessata⁶¹.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: *"Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione"* (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); *"... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici"* (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e docu-

⁶⁰ Art. 76, comma 1, d.p.r. 29.9.73, n. 602: *"Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:*

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto".

⁶¹ Cass., 12.9.14, n. 19270: *"In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora il processo esecutivo sia ancora pendente alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) dell'art. 52, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove l'espropriazione abbia ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l'azione esecutiva diviene improcedibile, sicché va disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e l'opposizione all'esecuzione in ordine alla pignorabilità del bene si estingue per cessazione della materia del contendere".*

menti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;

2. il rinvio alla "*disposizione di cui al comma 1*" deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 126
**ISTANZA DI ESTINZIONE PER ANTIECONOMICITÀ
(ART. 164-BIS DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] n. R.G. Esecuzioni
promossa da
contro

**ISTANZA DI ESTINZIONE PER INFRUTTUOSITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
EX ART. 164-BIS DISP. ATT. C.P.C.**

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
....., debitore esecutato nella procedura indicata in epigrafe, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. (codice fiscale, fax, posta elettronica certificata), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via,

PREMESSO CHE

- il creditore ha promosso l'espropriazione indicata in epigrafe per un credito di Euro
- nell'esecuzione forzata sono intervenuti altri creditori per complessivi di Euro di credito
- il compendio pignorato – consistente in – è stato posto in vendita in data al prezzo-base di Euro
- sono stati esperiti plurimi esperimenti di vendita con esito negativo
- il prezzo-base dell'ultimo esperimento di vendita era pari a Euro
- i costi necessari per la prosecuzione della procedura (per il compenso del professionista delegato, per gli oneri di pubblicità, per le spese di custodia) ammontano approssimativamente a Euro, somma alla quale devono aggiungersi le ulteriori spese legali che dovranno essere sostenute dai creditori
- in considerazione delle scarse probabilità di liquidazione del bene e dell'esiguo presumibile valore di realizzo, non appare più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori

CHIEDE

che la S.V. voglia, in applicazione dell'art. 164-bis c.p.c., disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo, con liberazione dal vincolo dei beni [*in caso di espropriazione immobiliare, o mobiliare su autoveicoli o navi o aeromobili*: e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, eseguita in data oppure, *in caso di espropriazione di quote di s.r.l.*: e la cancellazione della iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, eseguita in data].

....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. (*"Infruttuosità dell'espropriazione forzata"*), introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, prescrive: *"Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo"*.

La disposizione sull'antieconomicità della prosecuzione della procedura⁶² – che si applica anche alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella – è di difficile interpretazione e, nella sua concreta attuazione, ha già alimentato contrasti applicativi.

La norma riguarda l'espropriazione forzata in generale, ma la sua concreta applicabilità è limitata alle esecuzioni mobiliari⁶³ e immobiliari, poiché, nell'espropriazione presso terzi, alla dichiarazione positiva del terzo consegue l'assegnazione del credito, ancorché irrisorio⁶⁴.

La determinazione della soglia di antieconomicità deve essere effettuata bilanciando le ragioni dei creditori che – esercitando il loro diritto di azione (tutelato dall'art. 24 Cost. e anche dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, dato che nel novero dei *"beni"* da rispettare è incluso, dalla giurisprudenza sovranazionale, anche il credito) – intendono proseguire l'espropriazione del patrimonio del debitore al fine di recuperare anche solo una minima parte del credito (magari soltanto le spese) con il contrapposto interesse pubblico alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.)⁶⁵ e all'eliminazio-

⁶² In precedenza, la Suprema Corte aveva escluso la legittimità di provvedimenti di chiusura motivati dall'incollocabilità sul mercato dei cespiti staggiati; Cass., 19.12.06, n. 27148: *"Nell'attuale disciplina normativa dell'esecuzione forzata vige il principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo e, conseguentemente, non è legittimo un provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per "stallo" della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo. (Sulla base di tale principio la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, con la quale un giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, proposta contro l'ordinanza di estinzione parziale di un processo esecutivo, adottata dal giudice dell'esecuzione - dopo un avviso alle parti e nel presupposto dell'impossibilità di dar corso all'amministrazione giudiziaria per mancanza di domanda espressa delle parti - "per riconosciuta impossibilità del medesimo di conseguire alcun risultato in ordine ad un lotto assoggettato ad esecuzione")"*.

⁶³ Nelle espropriazioni mobiliari il legislatore ha imposto l'estinzione della procedura, ancorché non antieconomica, a seguito di tre (al massimo) tentativi di vendita rivelatisi infruttuosi: l'art. 532, comma 2, c.p.c. (come modificato dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, e dal d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119), infatti, dispone: *"... Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice."*

⁶⁴ In tal senso SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1835.

⁶⁵ La relazione relativa al Disegno di legge di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 rende palese la *ratio* del legislatore, che è quella di evitare o limitare il pregiudizio erariale: *"Il giudice dell'esecuzione sarà chiamato a compiere una specifica valutazione (...) evitando che vadano avanti (con probabili pregiu-*

ne delle procedure che assorbono eccessive risorse⁶⁶.

Riguardo agli interessi dei creditori, occorre considerare, peraltro, che la chiusura del processo esecutivo ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. comporta la definitiva perdita delle spese sostenute per la promozione e la conduzione della procedura, dato che – in applicazione dell'art. 95 c.p.c. (secondo cui le spese del processo esecutivo sono a carico dell'esecutato solo se i creditori che le hanno anticipate “*partecipano utilmente alla distribuzione*” e non in caso di estinzione del processo⁶⁷) – non sarà possibile recuperare detti esborsi nemmeno in una successiva espropriazione con esito fruttuoso; pare, quindi, necessario annoverare anche le spese del processo tra le “*pretese dei creditori*” che meritano di essere soddisfatte con l'esecuzione⁶⁸.

Si deve innanzitutto escludere che possa costituire *ex se* indice di antieconomicità della procedura il significativo divario tra il valore di stima e il prezzo-base dell'esperimento di vendita da compiere⁶⁹, sia perché non vi è alcun riferimento a detta spro-

dizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati”.

⁶⁶ Si rinviene traccia di questi interessi pubblicistici nella motivazione di Cass., 3.3.15, n. 4228: “Poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo soddisfacimento della pretesa).”.

In dottrina, LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, relazione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura “Pratica del processo esecutivo” (Scandicci, 25.11.15), 6, osserva: “L'interesse tutelato dalla norma deve pertanto essere individuato in quello dell'amministrazione della giustizia ad evitare che proseguano sine die procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori, con inutile dispendio di risorse”.

⁶⁷ Cass., 18.9.14, n. 19638: “In tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ., che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. Invece l'art. 95 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione”.

⁶⁸ In senso contrario, LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, relazione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura “Pratica del processo esecutivo” (Scandicci, 25.11.15), 12: “Laddove, pertanto, i costi della procedura – nei quali devono essere computati sia quelli già sostenuti che i costi da sostenersi – appaiano superiori al possibile valore di realizzo del compendio pignorato, ovvero comunque tali da non consentire un soddisfacimento dei crediti che possa essere qualificato come “ragionevole”, la procedura dovrà essere chiusa anticipatamente ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.”.

⁶⁹ LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, relazione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura “Pratica del processo esecutivo” (Scandicci, 25.11.15), 12: “Deve innanzitutto essere chiarito che non può costituire un utile parametro di valutazione della “ragionevolezza” la mera sproporzione (anche considerevole), tra il prezzo base di asta – risultante da successivi ribassi - rispetto al valore di stima. Un simile criterio, infatti, non è in alcun modo desumibile dalla disposizione in esame, che fa, al contrario, esclusivo riferimento alla possibilità di ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori; sono pertanto

porzione nella norma (che contempla, anzi, le “*pretese dei creditori*”), sia perché ciò può dipendere da un’erronea stima imputabile all’ausiliario del giudice⁷⁰ (e parrebbe incongruo penalizzare il creditore per tale ragione), sia perché il “giusto prezzo” del cespite non è quello – teorico – di mercato o di stima, bensì quello che risulta dalla gara tra più offerenti⁷¹. Del resto, anche alla luce della *ratio legis* sopra evidenziata, è da escludersi che la disposizione in esame costituisca strumento di contemperamento tra il perseguimento dello scopo tipico dell’esecuzione forzata – cioè, il soddisfacimento dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva – e l’interesse del debitore a non vedere “svenduto” il proprio bene rispetto ad un ipotetico valore di mercato.

Anche la prima giurisprudenza di merito che ha esaminato la questione ha ritenuto che sarebbe “*incongruo ipotizzare che l’art. 164-bis disp.att. c.p.c. consenta al giudice di disporre ex ante la chiusura anticipata del processo in ragione della prospettata sproporzione del prezzo di vendita rispetto al presunto valore dell’immobile, laddove sia invece precluso al medesimo giudice ed alle medesime condizioni, l’esercizio ex post del potere di sospensione dell’aggiudicazione*”⁷².

Si discute se possano essere individuati criteri predeterminati, al fine di determinare una “soglia di antieconomicità”, al di sotto della quale il soddisfacimento delle pretese dei creditori debba essere qualificata non ragionevole ai fini dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c.

In particolare, ci si chiede il soddisfacimento delle pretese creditorie debba essere considerato in termini assoluti (e quindi con esclusivo riferimento al probabile valore di realizzo del compendio pignorato), ovvero in termini relativi, vale a dire come percentuale di soddisfacimento dei crediti per cui si procede ad esecuzione forzata.

Si osserva correttamente che “*l’applicazione di valori percentuali rispetto all’ammontare dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva condurrebbe a risultati palesemente non in linea con la ratio della disposizione in esame, segnatamente in caso di crediti molto rilevanti, in cui anche una soddisfazione percentualmente minima può tradursi in somme non trascurabili in valore assoluto*”⁷³.

Appare più ragionevole individuare empiricamente un valore minimo (ad esempio, nelle espropriazioni immobiliari, l’importo di € 20.000,00) al di sotto del quale dovrebbe essere valutata la sussistenza dei presupposti per disporre la chiusura anticipa-

queste ultime a dovere essere tenute in considerazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata dell’esecuzione per infruttuosità. Tale conclusione è suffragata dal costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di esercizio del potere del giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello “giusto”.

⁷⁰ Lo stimatore potrebbe anche essere chiamato a risarcire il danno procurato da una sua erronea perizia di stima, come stabilito – in diversa fattispecie – da Cass., 18.9.15, n. 18313: “*L’esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l’incarico, al consulente tecnico d’ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l’inerenza dell’attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell’ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell’immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l’aggiudicazione in sede esecutiva)*”.

⁷¹ Da ultimo, Cass., 10.2.15, n. 2474, e Cass., 21.9.15, n. 18451.

⁷² Trib. Roma, 1.10.15.

⁷³ LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l’estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, relazione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura “*Pratica del processo esecutivo*” (Scandicci, 25.11.15), 15.

ta dell'esecuzione⁷⁴: detta valutazione va compiuta caso per caso perché anche un ricavato esiguo potrebbe consentire il soddisfacimento delle pretese creditorie in misura integrale o quantomeno rilevante.

In attesa di indicazioni giurisprudenziali del giudice di legittimità, l'opzione applicativa più corretta appare quella che combina insieme i diversi criteri – assoluto e percentuale – con una valutazione da effettuarsi in concreto, in relazione alla singola fattispecie.

In prima approssimazione, la determinazione del “*ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori*” dipende, secondo il testo dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., da tre fattori:

- i “*costi necessari per la prosecuzione della procedura*”: l'ammontare complessivo delle spese per gli ausiliari del giudice (esperto stimatore, custode e professionista delegato alla vendita), per la liberazione del bene, per la pubblicità⁷⁵;
- le “*probabilità di liquidazione del bene*”: occorre vagliare attentamente la tipologia del bene (ad esempio, un rudere diroccato o un bosco sperduto non hanno *chance* di collocazione sul mercato) e la natura del diritto assoggettato all'esecuzione forzata (è noto, per esempio, che l'usufrutto ha scarsa appetibilità), il disinteresse del mercato nonostante le attività compiute dal custode, l'adeguatezza della pubblicità eseguita, il numero degli esperimenti di vendita effettuati, la concreta attuazione dell'ordine di liberazione, ecc.;
- il “*presumibile valore di realizzo*”: per stimare l'importo che verosimilmente può ricavarsi dalla vendita si deve tener conto del prezzo-base degli ultimi esperimenti rivelatisi infruttuosi e delle indicazioni del custode riguardo all'interesse manifestato dal pubblico dei potenziali offerenti.

Si tratta di parametri meramente esemplificativi, come si desume dall'utilizzo, della congiunzione “*anche*”: pertanto, il giudice dell'esecuzione può prendere in considerazione ulteriori elementi che inducano a ritenere impossibile il conseguimento di un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori.

Il giudice dell'esecuzione – una volta verificata la sussistenza dei presupposti ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. – deve provvedere *ex officio*, all'estinzione (atipica) del processo esecutivo.

È ovvio, però, che un provvedimento di chiusura anticipata della procedura per infruttuosità soddisfa – indirettamente – anche un interesse dell'esecutato (sottrarre il bene all'espropriazione), che non è oggetto di tutela *ex se*, ma solo perché coincidente con interessi pubblicistici prevalenti su quelli del ceto creditorio.

Mediante l'impiego della formula in commento il debitore può sollecitare i poteri officiosi del giudice, proponendo istanza per la declaratoria di estinzione ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Non occorre l'assistenza di un procuratore abilitato per la proposizione dell'istanza

⁷⁴ LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, relazione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura “*Pratica del processo esecutivo*” (Scandicci, 25.11.15), 15.

⁷⁵ LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, relazione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura “*Pratica del processo esecutivo*” (Scandicci, 25.11.15), 16: “*Sembra preferibile ritenere che, ai fini della valutazione in ordine alla ricorrenza di presupposti per la chiusura anticipata dell'esecuzione, a tali costi ancora da sostenersi debbano essere aggiunti quelli già sostenuti*”.

de qua, dato che la stessa mira solo a stimolare il giudice dell'esecuzione a compiere valutazioni che sono comunque da effettuarsi *ex officio*.

Il provvedimento giurisdizionale di chiusura anticipata assume la forma dell'ordinanza, da emettersi all'esito della comparizione delle parti (questa è imposta dall'art. 172 disp. att. c.p.c. quando occorre “*disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo*”); non occorre analogo rigore formale quando l'istanza del debitore deve essere respinta, potendo il giudice rigettarla *inaudita altera parte* senza aggravio di attività processuale (peraltro, non funzionale al rispetto delle facoltà difensive delle parti).

Poiché il legislatore ha – con plurime riforme normative – via via incrementato gli strumenti a disposizione del giudice per rendere efficiente ed efficace l'espropriazione forzata, per coerenza sistematica si deve assolutamente affermare che il provvedimento di chiusura anticipata della procedura per antieconomicità può essere emesso soltanto dopo che sono state adottate ed eseguite tutte le misure necessarie ad evitare l'esito infruttuoso.

In altri termini, per potersi dichiarare l'estinzione del processo esecutivo è indispensabile avere previamente disposto una pubblicità commerciale adeguata, avere nominato un custode professionale incaricato della collocazione del bene sul mercato (il cui operato deve essere verificato), aver emesso e dato esecuzione (tramite il custode) all'ordine di liberazione dell'immobile staggito (l'occupazione, anche *sine titulo*, è un potente fattore disincentivante della vendita).

Si ritiene che sia ostativa alla chiusura anticipata (o che, quantomeno, la sconsigli) anche la prospettazione, da parte di un creditore, dell'intenzione di proporre istanza di assegnazione, la quale comporta una conclusione satisfattiva (sia pure parziale) della procedura; deve a maggior ragione ribadirsi la preferenza per l'assegnazione dopo che il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha introdotto un deciso *favor* per l'assegnazione al creditore (addirittura eliminando qualsivoglia discrezionalità del giudice sulla relativa istanza all'esito del secondo esperimento di vendita andato deserto; v. art. 591, comma 3, c.p.c.).

Sia la dottrina sia la giurisprudenza qualificano il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità come una fattispecie di “estinzione atipica”⁷⁶, riconducibile ai casi di “*chiusura anticipata del processo esecutivo*” contemplati dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c.

Ciò posto, l'impugnazione avverso il provvedimento di chiusura anticipata (così come avverso il rigetto dell'istanza avanzata dal debitore) deve proporsi mediante l'opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c.; è inammissibile, invece, il reclamo *ex art. 630*, comma 3, c.p.c., previsto per le estinzioni “tipiche”⁷⁷.

⁷⁶ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1834.

⁷⁷ Trib. Bari, 24.7.15, n. 3481: “... la ratio che presiede all'ipotesi di chiusura anticipata *ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.*, in cui l'esito anormale o non fisiologico del processo esecutivo dipende da un'impossibilità oggettiva (estranea cioè al contegno di parte) di proseguirlo, che viene valutata discrezionalmente dal giudice. La differente ratio che governa le cause di estinzione e quelle di chiusura anticipata (o improseguibilità) del processo esecutivo, nei termini ora accennati, spiega coerente riflesso sul piano degli effetti sostanziali, nel senso che, mentre nei casi di estinzione (tipica) si verifica il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione del diritto, risalente al primo atto del processo con il quale il creditore procedente o l'intervenuto hanno azionato esecutivamente il proprio diritto (art. 2945, co. 3, c.c.), nel caso della chiusura anticipata per

L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. fa riferimento all'ipotesi in cui non sia "più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori": la norma è dettata, dunque, per il solo caso in cui siano già stati esperiti precedenti esperimenti di vendita infruttuosi.

Si ritiene preferibile, tuttavia, l'interpretazione estensiva⁷⁸ secondo cui "non vi sono limiti alla chiusura anticipata della procedura, quando ne ricorrano i presupposti, anche all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita"⁷⁹.

In caso di chiusura anticipata del processo ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. non è dovuto all'ufficiale giudiziario il "compenso ulteriore" previsto dall'art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (come prevede l'art. 122, comma 4, dello stesso Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari).

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: "Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione" (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); "... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo

infruttuosità dell'espropriazione forzata, l'assenza di un fatto "proprio" del creditore causativo della fine del processo, determinata invece da situazioni "esterne" discrezionalmente apprezzate dal G.E., deve indurre a riconoscere l'effetto sospensivo permanente della prescrizione. Venendo infine al dato letterale della novella in esame, l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. parla di "chiusura anticipata del processo esecutivo", utilizzando un'espressione che non solo è (e non può che intendersi consapevolmente) differente da quella che contrassegna l'istituto dell'estinzione ex artt. 629 ss. c.p.c., ma replica l'identica formula contenuta nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., in cui la "chiusura anticipata" viene espressamente distinta dalla "estinzione", nell'ovvio presupposto logico-giuridico della loro ontologica alterità processuale. In conclusione, deve ritenersi che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sull'istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo, proposta ai sensi dell'art. 164 bis c.p.c., può essere impugnato nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non in quelle del reclamo al Collegio ex art. 630, ult. co., c.p.c."

⁷⁸ LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, relazione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura "Pratica del processo esecutivo" (Scandicci, 25.11.15), 21.

⁷⁹ Vari provvedimenti di questo genere (di chiusura del processo anteriore alla messa in vendita del ce-spite pignorato) erano stati adottati dalla giurisprudenza di merito già prima dell'introduzione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.: tra gli altri, Trib. Reggio Emilia, 3.6.08, e Trib. Reggio Emilia, 15.12.10.

il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;

2. il rinvio alla "*disposizione di cui al comma 1*" deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 127

**RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI ESTINZIONE
DEL PROCESSO (ARTT. 630 E 178 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] n. R.G. Esecuzioni
promossa da
contro

**RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI ESTINZIONE
DEL PROCESSO (ARTT. 630 E 178 C.P.C.)**

Il sottoscritto Adv., in qualità di procuratore del creditore, come da procura in calce
all' [*oppure*, a margine dell'] atto di intervento

PREMESSO CHE

– il creditore ha promosso l'esecuzione forzata indicata in epigrafe
– con ordinanza in data è stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo ai sensi
dell'art. 629 c.p.c., sebbene l'esponente creditore – munito di titolo esecutivo – non avesse ri-
nunciato agli atti esecutivi [*oppure*, dell'art. 630 c.p.c., sebbene il ricorso per la riassunzione del-
la procedura fosse stato depositato in data] [*oppure*, dell'art. 631 c.p.c., sebbene la man-
cata comparizione all'udienza del fosse dipesa dalla mancata notificazione – da parte
della Cancelleria – dell'ordinanza di fissazione dell'udienza stessa]

PROPONE RECLAMO

avverso l'ordinanza di estinzione sopra indicata, comunicata in data e

CHIEDE

che, adottati i provvedimenti previsti dagli artt. 630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5, c.p.c.,
l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, annulli l'ordinanza di estinzione suindicata.

PRODUCE

1. ordinanza di estinzione del processo esecutivo del, comunicata il
2.
....., li

Adv.

NOTA ESPLICATIVA

L'art. 630, comma 3, c.p.c. introduce il reclamo come strumento di impugnazione delle ordinanze di estinzione della procedura esecutiva ex artt. 630 e 631 (per ef-

fetto del richiamo contenuto nell'ultimo comma) c.p.c. e, a seguito di intervento della Corte Costituzionale⁸⁰, anche ex art. 629 c.p.c.⁸¹.

Il reclamo può investire il provvedimento contenente la dichiarazione di estinzione e i provvedimenti ad essa consequenziali quando si contesta la sussistenza dei presupposti per estinguere il processo esecutivo (o, nell'ipotesi speculare, la reiezione della richiesta di estinzione nonostante la ricorrenza dei suoi presupposti normativi); può anche investire il solo provvedimento di liquidazione delle spese pur in assenza di contestazioni circa la declaratoria di estinzione⁸².

Qualora invece la doglianza investa altri provvedimenti consequenziali (diversi dalla liquidazione delle spese) alla pronuncia di estinzione (di per sé non contestata) il mezzo di impugnazione è costituito dall'opposizione ex art. 617 c.p.c.⁸³.

Se poi il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle "tipiche" (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità), il rimedio processuale offerto dall'ordinamento è l'opposizione agli atti esecutivi⁸⁴; in altri

⁸⁰ Corte cost., 26.11.81, n. 195: "Nel presupposto che il combinato disposto degli artt. 629, 630, ultimo comma e 631 c.p.c. – come interpretato dal giudice a quo – comporta la irreclamabilità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti, appare irrazionale il diverso trattamento previsto per le altre due ipotesi di estinzione, per inattività delle parti e per mancata comparizione delle parti all'udienza contemplate rispettivamente negli artt. 630 ultimo comma, e 631 c.p.c. È pertanto costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 3 Cost. – l'art. 630 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti".

⁸¹ Con riferimento alle ipotesi di estinzione cosiddetta "tipica", Cass., 4.9.12, n. 14812: "Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, dichiarativi dell'estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. (e cioè il reclamo al collegio, il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione), a nulla rilevando la causa dell'estinzione. La suddetta procedura è pertanto applicabile anche nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo per omesso deposito nei termini della documentazione da allegare all'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 567, comma secondo, cod. proc. civ.".

⁸² Cass., 26.8.13, n. 19540: "Ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione"; Cass., 16.5.14, n. 10836: "Qualora di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione non può più essere considerato il ricorso per cassazione, ma il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ.".

⁸³ Cass., 11.6.03, n. 9377: "Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e i provvedimenti consequenziali ad essa, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione e la legittimità del provvedimento che conceda o neghi l'estinzione stessa, mentre esso va impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi qualora – come nel caso di specie – si contesti la legittimità dei provvedimenti consequenziali adottati e quindi degli effetti dell'estinzione stessa. (Nella specie, in particolare, l'aggiudicatario del bene sottoposto ad esecuzione contestava la legittimità della revoca della aggiudicazione e la disposta restituzione delle somme da lui versate in relazione all'aggiudicazione stessa, chiedendo invece il trasferimento del bene espropriato, ex art. 586 cod. proc. civ.)".

⁸⁴ Cass., 12.11.13, n. 25421: "In caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio"; Cass., 23.12.08, n. 30201: "Nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto vizia-

termini, è da considerare inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso pronunce di estinzione atipica o di chiusura anticipata della procedura⁸⁵.

Il reclamo deve essere presentato – dal pignorante o dal creditore intervenuto o dal debitore esecutato (la legittimazione spetta a chiunque possa subire un pregiudizio dalla estinzione⁸⁶, ma, secondo la giurisprudenza⁸⁷, non è legittimato il creditore intervenuto non munito di titolo esecutivo) – entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrente dall'udienza in cui è stata pronunciata l'ordinanza estintiva oppure dalla comunicazione dell'ordinanza emanata fuori udienza oppure dalla conoscenza legale di quest'ultima⁸⁸.

Non trova applicazione la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1, l. 7.10.69, n. 742⁸⁹.

Quanto alle modalità di proposizione del gravame, l'art. 178, comma 4, c.p.c. (al quale rinvia l'art. 630 c.p.c.) stabilisce che la presentazione può avvenire *“con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza”* oppure ricorso al giudice (dell'esecuzione).

Il reclamo sospende l'efficacia dell'ordinanza impugnata⁹⁰.

to del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica”.

⁸⁵ Le ipotesi di estinzione atipica sono numerose e variegate; a mero titolo esemplificativo, si individuano nella giurisprudenza di merito le seguenti fattispecie: carenza di giurisdizione dell'ufficio giudiziario adito, difetto di competenza dell'ufficio giudiziario adito, difetto di rappresentanza legale o sostanziale della parte creditrice, difetto di rappresentanza tecnica del creditore pignorante o del creditore che stia dando impulso alla prosecuzione del processo di esecuzione, mancanza originaria o sopravvenuta dell'oggetto del processo, inesistenza dell'atto di pignoramento, impignorabilità del bene staggito (ad esempio, la pensione di invalidità), mancanza dell'avviso ex art. 498 c.p.c., difetto originario del titolo esecutivo, caducazione del titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale per fatto sopravvenuto, mancata anticipazione di somme necessarie ad espletare gli adempimenti pubblicitari, antieconomicità della procedura esecutiva per esiguità dei beni staggiti.

⁸⁶ VIGORITO, *La sospensione e l'estinzione del processo esecutivo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 1165.

⁸⁷ Cass., 30.7.86, n. 4889: *“Con riguardo al provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia, l'eventuale illegittimità, derivante dalla mancata partecipazione alla rinuncia di alcuni creditori muniti di titolo esecutivo, può essere dedotta da tali creditori, non anche dal creditore che sia privo di titolo esecutivo, stante la non configurabilità di un suo interesse a rimuovere la suddetta declaratoria d'estinzione, in un procedimento cui non è in grado di dare impulso a causa dell'indicata carenza di titolo”.*

⁸⁸ Cass., 9.11.83, n. 6618: *“La comunicazione dell'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione del processo e pronunciata fuori udienza può trovare equipollente in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, e non anche, pertanto, in mere situazioni di fatto sufficienti ad evidenziare solo una possibilità di conoscenza (nella specie: consultazione da parte del reclamante del fascicolo d'ufficio)”.*

⁸⁹ Cass., 11.2.05, n. 2847: *“La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione”.*

⁹⁰ Cass., 8.6.65, n. 1146: *“L'esecutività concerne anche le ordinanze con le quali è dichiarata l'estinzione del processo, dato che essa consiste nell'attitudine del provvedimento a produrre gli effetti che gli sono propri, i quali, anche in tema di estinzione del processo, non si realizzano sino a quando il provvedimento stesso non acquisti siffatta efficacia o per non essere stato impugnato o per essere stato confermato dal*

Il ricorso è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto del giudice che assegna un termine per l'eventuale comunicazione della memoria di risposta.

Scaduto il termine (e senza fissare alcuna udienza, dato che il contraddittorio è solo cartolare), il collegio provvede con sentenza ⁹¹ entro 15 giorni.

Il tribunale in composizione collegiale che provvede sul reclamo vede il giudice dell'esecuzione – cioè colui che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione – quale giudice istruttore (non è prevista una disposizione analoga all'art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c. e, anzi, il regime è quello previgente, ex art. 178 c.p.c., di impugnazione delle ordinanze del giudice istruttore); parte della dottrina ⁹² muove critiche sull'opportunità di tale soluzione e in alcuni uffici giudiziari sono stati introdotti accorgimenti tabellari per evitare che il medesimo giudice – persona fisica possa divenire componente del collegio.

La sentenza collegiale è impugnabile con l'appello (art. 130 disp. att. c.p.c., norma che disciplina pure le modalità di svolgimento del secondo grado, in deroga anche al rito lavoristico ⁹³).

È inammissibile, pertanto, il ricorso per cassazione *omisso medio* avverso la sentenza del tribunale in composizione collegiale ⁹⁴.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “*... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente*

collegio, investito del relativo reclamo. Dovendo perciò considerarsi suscettibile di esecuzione anche la ordinanza con cui sia dichiarata l'estinzione del processo, deve, in relazione alla medesima, ritenersi applicabile il principio per cui l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per il reclamo al collegio ed al relativo giudizio di reclamo (applicazione al fine di ritenere perdurante l'effetto interruttivo della prescrizione, dipendente da precedente processo dichiarato estinto con ordinanza pronunciata fuori udienza e non comunicata alla parte)”.

⁹¹ La pronuncia può contenere (ovviamente) anche la regolazione delle spese del giudizio di reclamo; in caso di rigetto integrale o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del reclamo (che costituisce impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione), la parte reclamante deve comunque essere dichiarata tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato (pari a quello già versato) a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.lg. 30.5.02, n. 115.

⁹² CAMPESE, *L'espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14.5.2005 n. 80*, Milano, 2005, 525.

⁹³ Cass., 8.3.91, n. 2477: “*Con riguardo ad esecuzione inerente a credito di lavoro, il giudizio, che si instaura con il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 630 ultimo comma cod. proc. civ., si sottrae, anche in fase d'impugnazione, al rito delle cause di lavoro, vertendosi in tema di incidente interno all'esecuzione medesima, non incluso fra le previsioni dell'art. 618 bis cod. proc. civ.*”.

⁹⁴ Cass., 19.2.03, n. 2500: “*In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. è ammesso reclamo, con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 cod. proc. civ., dinanzi al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie e, pertanto, non ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione*”.

con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 128

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
(ART. 632 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] [*oppure*, forzata di obblighi di fare/non fare] n. R.G. Esecuzioni
promossa da (Avv.)
contro

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
(ART. 632 C.P.C.)**

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore di,

PREMESSO CHE

in data sono state depositate rinunzie ai sensi dell'art. 629 c.p.c. [*oppure*, si è verificata una causa estintiva del processo esecutivo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.] [*oppure*, nessun creditore è comparso all'udienza fissata ai sensi dell'art. 631 c.p.c.]

CHIEDE

che, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., la S.V. voglia liquidare le spese sostenute dall'esponente nella procedura in epigrafe, come indicate nell'allegata nota.

PRODUCE

1. nota spese.
....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione del processo di esecuzione "il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto".

La norma si riferisce alle sole spese della procedura esecutiva e non a quelle degli eventuali procedimenti incidentali (ad esempio, accertamento dell'obbligo del terzo, opposizioni, ecc.), le quali sono regolate nel singolo procedimento.

La norma non esplicita i criteri per la ripartizione delle spese e potrebbe apparire in contrasto col principio generale secondo il quale le spese del processo esecutivo, in caso di estinzione, restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).

In realtà, la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto che l'art. 632 c.p.c. non deroghi affatto alle generali disposizioni ex artt. 306 e 310 c.p.c.: perciò, se il creditore rinuncia agli atti esecutivi o lascia estinguere la procedura per inattività qualificata (ex

artt. 630 o 631 c.p.c.) le spese anticipate restano definitivamente a suo carico⁹⁵ e può essere chiamato a rifondere le spese di assistenza tecnica del debitore⁹⁶.

Solo nel caso in cui l'estinzione sia richiesta dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, è possibile domandare la liquidazione delle spese a favore della parte creditrice, non potendo provvedere in tal senso il giudice dell'esecuzione in assenza di concorde richiesta⁹⁷ (in altri termini, *“il creditore non può pretendere la liquidazione della sua nota spese se non dimostrando di aver raggiunto un accordo con il debitore”*⁹⁸); di recente, la Suprema Corte ha ribadito la regola predetta (secondo cui *“il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore”*) escludendo il diritto alla rifusione delle spese del processo esecutivo anche nel caso in cui lo stesso sia divenuto improcedibile a causa della condotta dolosa o colposa dell'esecutato, che ha sottratto i beni pignorati⁹⁹.

Secondo l'orientamento più recente, l'ordinanza che liquida le spese – che costitui-

⁹⁵ Cass., 15.12.03, n. 19184: *“In tema di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi (come nella specie) per effetto di dichiarazione negativa del terzo cui non sia seguita l'istanza del creditore procedente per l'accertamento dell'obbligo di quest'ultimo, trova applicazione la regola generale, dettata in tema di estinzione del procedimento, dall'art. 310 cod. proc. civ. – secondo la quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, – così come richiamata dall'art. 632, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 12 della legge n. 302 del 1998), con la conseguenza che, in forza del combinato disposto del ricordato art. 310, dell'art. 632 u.c. e dell'art. 567 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della citata legge 302/98), il creditore procedente sopporta le spese del processo tutte le volte che la causa estintiva di questo sia ricollegabile esclusivamente alla sua volontà, per aver egli rinunciato agli atti o per essere rimasto inattivo”*.

⁹⁶ Cass., 25.8.06, n. 18514: *“La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629 cod. proc. civ., anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione dinanzi al giudice, nei casi in cui è prescritta l'audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni”*.

⁹⁷ Cass., 13.7.11, n. 15374: *“In tema di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore”*; Cass., 4.4.03, n. 5325: *“In tema di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 legge n. 302 del 1998 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore”*.

⁹⁸ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1448.

⁹⁹ Cass., 18.9.14, n. 19638.

sce titolo esecutivo¹⁰⁰ – deve essere impugnata con reclamo ex art. 630 c.p.c. e non può essere impugnata dalla parte che contesta la condanna con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.¹⁰¹ (in contrasto con quanto in precedenza si riteneva, considerando il provvedimento di liquidazione come avente carattere decisorio e definitivo)¹⁰².

È provvedimento ontologicamente diverso dall'ordinanza di liquidazione delle spese sostenuta dalle parti quello con cui il giudice dell'esecuzione, al momento dell'estinzione, liquida i compensi del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.: non trattandosi di provvedimento definitivo, non è ammissibile la sua impugnazione col ricorso per cassazione, né con l'opposizione agli atti esecutivi, dovendosi impiegare lo strumento individuato dall'art. 170, d.p.r. 30.5.02, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia)¹⁰³.

* * *

¹⁰⁰ Cass., 20.4.07, n. 9495: "L'ordinanza con cui, a seguito della rinuncia agli atti, o della inattività delle parti, il giudice, nel dichiarare la estinzione del processo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, costituisce titolo esecutivo".

¹⁰¹ Cass., 26.8.13, n. 19540: "Ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione"; Cass., 16.5.14, n. 10836: "Qualora di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione non può più essere considerato il ricorso per cassazione, ma il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ.". Nello stesso senso anche Cass., 18.9.14, n. 19638, che, tuttavia, – in applicazione dei principi espressi da Cass., s.u., 11.7.11, n. 15144 in tema di overruling – ammette "eccezionalmente" il ricorso ex art. 111 Cost.

¹⁰² Cass., 9.11.07, n. 23408: "In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto quelle sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti e non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost."; Cass., 24.1.03, n. 1109: "Nel procedimento di espropriazione presso terzi dichiarato estinto a seguito di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, che non abbia chiesto l'accertamento del relativo obbligo, le spese del procedimento restano a carico del creditore e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, Cost.".

¹⁰³ Cass., 29.1.07, n. 1887: "Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del notaio al quale siano state delegate le operazioni di vendita nei processi di espropriazione forzata mobiliare e immobiliare, emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) – che, in forza del disposto dell'art. 3 concerne non solo gli ausiliari già indicati dall'abrogata legge n. 319 del 1980, ma anche qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare – non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. cit., decisa dal giudice monocratico del tribunale con ordinanza che è invece soggetta al ricorso straordinario per cassazione. Né rileva, al fine di ammettere il ricorso immediato per cassazione, che il processo esecutivo sia stato chiuso per rinuncia, non sussistendo alcuna analogia tra la questione della distribuzione dell'onere delle spese tra le parti in caso di estinzione del processo esecutivo, rispetto alla quale è ammesso il rimedio suddetto in forza dell'art. 310 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 632 dello stesso codice, e quella che riguarda il compenso spettante al notaio. Resta anche esclusa l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che, pur provenendo la liquidazione del compenso dal giudice dell'esecuzione, sulla disciplina generale dei rimedi avverso gli atti esecutivi prevale, in ragione del carattere di specialità, quella speciale sui rimedi contro gli atti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato".

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: *“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione”* (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); *“... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *“disposizione di cui al comma 1”* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 129

**ISTANZA DI CANCELLAZIONE
DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO
(ARTT. 632, COMMA 1, C.P.C. E 164-TER, COMMA 2, DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure, in caso di beni mobili registrati, mobiliare*] n. R.G.
Esecuzioni
promossa da
contro

**ISTANZA DI CANCELLAZIONE
DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO**

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore [*oppure, del debitore
..... e in questo caso occorre inserire in calce a questa formula la procura, e nel testo il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato del debitore*]

PREMESSO CHE

– con provvedimento emesso in data veniva dichiarata l'estinzione [*oppure, l'improseguibilità*] del processo esecutivo indicato in epigrafe
– il predetto provvedimento non veniva impugnato da alcuna delle parti [*oppure, il reclamo / l'opposizione era respinto / a con sentenza del, passata in giudicato in data*]
– per mero errore materiale l'ordinanza non contiene l'ordine di cancellazione della trascrizione [*oppure, in caso di espropriazione di quote di s.r.l.: iscrizione*].del pignoramento

CHIEDE

che la S.V. voglia, in applicazione dell'art. 632 c.p.c. [*oppure, dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c.*],
ordinare

[*in caso di espropriazione immobiliare, o mobiliare su autoveicoli o navi o aeromobili*]
la cancellazione della trascrizione del pignoramento, eseguita in data

[*oppure, in caso di espropriazione di quote di s.r.l.*]
la cancellazione della iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, eseguita in data
.....

PRODUCE

1. provvedimento di estinzione [*oppure, improseguibilità*] del processo esecutivo;
2. [*se necessario, sentenza del, passata in giudicato in data*].
....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

L'art. 632, comma 1, c.p.c. estende a tutte le ipotesi di estinzione del processo esecutivo quanto disposto dall'art. 562 c.p.c. con riguardo all'ipotesi di inefficacia del pignoramento: l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento (è equiparata alla trascrizione l'iscrizione nel registro delle imprese del pignoramento di quote societarie).

La norma trova applicazione nell'espropriazione di immobili (il pignoramento deve essere trascritto ex art. 555 c.p.c.) o di beni mobili registrati (il pignoramento deve essere trascritto ex art. 2693 c.c.) o di quote di s.r.l. (in ragione dell'iscrizione nel registro delle imprese) e, oltre che ai casi di estinzione tipica, anche alle fattispecie di estinzione atipica o di improseguibilità dell'esecuzione.

Secondo prevalente dottrina¹⁰⁴ e diffusa giurisprudenza il giudice dell'esecuzione deve provvedere d'ufficio ad emettere l'ordine di cancellazione; secondo altre opinioni¹⁰⁵, la cancellazione deve essere richiesta (a questa ipotesi, oltre che al caso di omissione da parte del giudice dell'esecuzione, si riferisce la formula proposta).

In ogni caso, prima di ordinare la cancellazione, il giudice dell'esecuzione deve convocare le parti, come prescritto dall'art. 172 disp. att. c.p.c.

L'effettiva cancellazione presuppone che l'ordinanza di estinzione sia irretrattabile (in caso di estinzione tipica, per mancata proposizione del reclamo o per sentenza, definitiva, di rigetto del gravame; in caso di improseguibilità, per mancata impugnazione o reiezione, definitiva, dell'opposizione agli atti esecutivi): per procedere alla cancellazione occorre, pertanto, la presentazione di copia autentica della pronuncia e certificazione della cancelleria attestante la definitività dell'ordine emesso.

In ogni caso, la trascrizione del pignoramento immobiliare perde automaticamente effetto se non viene eseguita la sua rinnovazione entro 20 anni dalla data di esecuzione della formalità (art. 2668-ter c.c.)¹⁰⁶.

* * *

La cancellazione della trascrizione (o dell'iscrizione) costituisce altresì conseguenza dell'inefficacia del pignoramento derivante dalla mancata o intempestiva iscrizione a ruolo del processo espropriativo (nel caso, assumono rilievo le disposizioni degli artt. 518, comma 6, 521-bis, comma 5 e 557, comma 2, c.p.c., relative ad esecuzioni in cui può aversi una trascrizione o un'iscrizione del gravame).

La cancellazione può essere *“ordinata giudizialmente”* oppure *“quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto*

¹⁰⁴ Tra gli altri, CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006, 921.

¹⁰⁵ RICCI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2008, III, 177.

¹⁰⁶ La legge di riforma del processo civile regola, all'art. 58, comma 4, la disciplina transitoria, prevedendo che *“la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge [il 4.7.09] o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore”* della l. 18.6.09, n. 69: così, le trascrizioni anteriori al 4.7.89 potevano essere rinnovate entro il 4.7.10, mentre per le trascrizioni effettuate dal 5.7.89 il termine per la rinnovazione scade (o scadeva) al compimento del ventennio dall'esecuzione della formalità.

inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito” (così stabilisce l’art. 164-ter, comma 2, disp. att. c.p.c.).

La cancellazione giudiziale presuppone che il giudice dell’esecuzione sia stato reso edotto dell’esigenza di provvedere alla cancellazione: ciò può avvenire o in caso di deposito tardivo della nota di iscrizione a ruolo da parte del creditore oppure dietro specifica richiesta (per la quale può essere impiegata la formula *de qua*) del soggetto interessato (di regola, il debitore).

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “*... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombenza: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 130
**ISTANZA DI DECLARATORIA
DI IMPROCEDIBILITÀ DELL'ESECUZIONE
(ART. 107 L. FALL.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] n. R.G. Esecuzioni
promossa da
contro

ISTANZA DI DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DELL'ESECUZIONE

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
Il sottoscritto, in qualità di curatore del fallimento

PREMESSO CHE

– è pendente l'esecuzione forzata indicata in epigrafe nei confronti di
– con sentenza in data il Tribunale di ha dichiarato il fallimento del debitore esecutato

CHIEDE

che la S.V. voglia, in applicazione dell'art. 107 l. fall., dichiarare improcedibile l'esecuzione.

PRODUCE

1. copia della sentenza di fallimento del emessa dal Tribunale di
....., li

.....

NOTA ESPLICATIVA

Il dettato dell'art. 107 l. fall. nella sua attuale formulazione (e, quindi, dopo la riforma della disciplina delle procedure concorsuali) non coincide con la disposizione previgente.

Prima della riforma era pacifico – in caso di fallimento del debitore esecutato – il subentro automatico del curatore fallimentare nelle procedure esecutive pendenti, ferma restando la facoltà del medesimo curatore di optare per la vendita in sede fallimentare ¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Cass., 16.7.05, n. 15103: "Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione. Pertanto, ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello,

Attualmente, il tenore letterale della disposizione sembra escludere un automatico subentro del curatore nell'espropriazione in corso: infatti, il curatore "può subentrarvi" o, in alternativa, domandare che la procedura sia dichiarata improcedibile¹⁰⁸.

Qualora il curatore decida di surrogarsi al creditore procedente, è tenuto a farne apposita dichiarazione al giudice dell'esecuzione; nel prosieguo del processo esecutivo, la curatela necessita dell'assistenza tecnica di un procuratore abilitato.

La richiesta di improcedibilità non può essere avanzata (*melius*, non può essere accolta) qualora l'esecuzione possa essere comunque proseguita dal creditore in deroga all'art. 51 l. fall. (ad esempio, l'espropriazione condotta dal creditore fondiario ex art. 41, comma 2, d.lg. 1.9.93, n. 385¹⁰⁹).

Per il concordato preventivo (anche "con riserva") vige la diversa regola dettata dall'art. 168 l. fall., secondo cui non possono essere proseguite le esecuzioni individuali nei confronti dell'impresa che acceda alla procedura concordataria: la disposizione è interpretata (secondo l'orientamento prevalente) nel senso che non si verifica una vera e propria improseguibilità, ma soltanto una sospensione delle procedure esecutive sino al momento dell'omologa del concordato, all'esito della quale l'espropriazione resta inesorabilmente preclusa e nemmeno il creditore fondiario (necessariamente anteriore alla proposta concordataria) ha la possibilità di darvi avvio o impulso¹¹⁰.

stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall."

¹⁰⁸ Secondo alcune interpretazioni il senso della norma è invariato e il significato della parola "può" non può essere sopravvalutato; in realtà, proprio l'alternativa posta dall'art. 107 l. fall. induce a ritenere che solo in caso di espressa prosecuzione da parte del curatore si verifichi il subentro di quest'ultimo e che, nel caso opposto, l'improseguibilità dell'esecuzione comporti anche la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (ad esempio, potrebbero acquisire efficacia eventuali atti dispositivi – alienazioni, concessioni in godimento – compiuti dal debitore nel periodo intercorrente tra il pignoramento e la pronuncia di fallimento, certamente inefficaci in caso di "subentro" del curatore).

¹⁰⁹ Cass., 30.3.15, n. 6377: "L'art. 41, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 legge fall., ma non anche alla norma imperativa di cui all'art. 52 legge fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. L'insinuazione al passivo costituisce, pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'art. 51 legge fall.) al fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente, nei limiti del "quantum" spettante a ciascun creditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva".

¹¹⁰ Cass., 19.3.98, n. 2922: "L'art. 42 del testo unico 16 luglio 1905, n. 647, nella parte in cui consente l'applicazione della disciplina del credito fondiario anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati agli istituti di credito fondiario, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo. Infatti, la disposizione dettata dall'art. 168 legge fall., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe a differenza dell'art. 51 che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge"; conforme, Cass., 7.12.99, n. 13667.

Finito di stampare nel mese di marzo 2016
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna 220